

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

Art.

(Sostegno e sviluppo della Ricerca attraverso il rifinanziamento
del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST)

1. Al fine di dare necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo, da ultimo formulate nel Programma nazionale di riforma 2011 e nel Programma di stabilità 2011-2014, nonché per dare continuità al finanziamento dei progetti di ricerca dei giovani ricercatori, per il finanziamento del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, ai sensi del comma 871 dello stesso articolo 1 della predetta legge, la spesa di 100 milioni per l'anno 2012.

Relazione illustrativa

L'articolo propone il rifinanziamento del FIRST che è il fondo che alimenta i diversi strumenti di finanziamento della ricerca universitaria (PRIN), di base (FIRB) ed applicata ed industriale, nonché recupero della competitività (FAR).

Il rifinanziamento del FIRST consente inoltre di dare continuità ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria proposti da giovani ricercatori (Futuro in ricerca), altrimenti non più proponibili per mancanza di risorse.

Il fondo previsto dalla Legge Finanziaria 2007 per il triennio 2007-2009 non è stato più alimentato, generando una grave carenza di risorse soprattutto per gli strumenti operativi a beneficio delle aree a maggiore intensità industriale del Nord Italia, che esprimono una sostenuta domanda di risorse per investimenti in ricerca ed innovazione essenziali per il posizionamento nel contesto dell'auspicata ripresa.

Appare pertanto necessario prevedere un suo rifinanziamento nella misura di 100 milioni di euro per il 2012, sia per alimentare gli strumenti di incentivazione della ricerca di base ed industriale (bandi FIRB, PRIN, Legge 297 anche per lo sviluppo di nuova impresa), sia per far fronte alla forte ed accertata domanda di investimenti in ricerca e sviluppo, soprattutto nelle aree più industrializzate del Paese. Tale rifinanziamento potrà anche consentire di dare continuità alla riattivazione dello sportello della ricerca, nonché ad altre iniziative specificamente mirate al trasferimento tecnologico ed alla valorizzazione della proprietà intellettuale.

I benefici economici e sociali attesi, rispetto alle risorse finanziarie mobilitate dal rifinanziamento del FIRST, sono da ascrivere sia al lato della domanda che a quello dell'offerta di lavoro nello specifico settore di riferimento della ricerca. Segnatamente in termini di occupazione generata dai progetti che verrebbero finanziati, è plausibile prefigurare un incremento stimabile intorno al 0,4 per cento del valore del rifinanziamento complessivo. Il valore aggiunto di tale incremento è identificabile anche nel bacino di provenienza dell'occupazione generata attraverso la mobilitazione di quote provenienti non solo da settori differenti (sistema della ricerca pubblica e sistema delle imprese) ma anche dalle aree di disoccupazione, sottoccupazione o dall'inattività.

Art.

(Interessi da rientri su crediti agevolati concessi per progetti di ricerca)

1. Per le finalità cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di Aiuti di Stato, gli interessi derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per progetti di ricerca cui al decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, possono essere utilizzati, annualmente, per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa.

Relazione illustrativa

L'articolo autorizza, per la concessione di incentivi nella forma di contributi alla spesa, l'utilizzo dei rientri del fondo a carattere rotativo confluito nel FIRST in applicazione dell'art. 1, comma 870, della Legge Finanziaria 2007, costituiti dagli interessi corrisposti da soggetti beneficiari cui sono stati concessi contributi agevolati per progetti di ricerca. La disposizione non incide sul carattere rotativo del fondo in quanto resterebbe alimentato, nella sua maggior parte, dalle quote capitale restituite. Di conseguenza, la norma proposta non modifica i saldi di bilancio in quanto tali interessi rappresentano risorse esterne e diverse da quelle provenienti dallo bilancio dello Stato.

Art.
(Programmazione della ricerca e premialità)

1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca assicura la coerenza dei Piani e Progetti di ricerca e di attività proposti dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati con le indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario dei predetti Enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

Relazione illustrativa

La disposizione tende al rafforzamento dell'azione di coordinamento da parte del Ministero allo scopo di ottenere la maggiore coerenza possibile tra la programmazione generale e quella specifica di ciascun ente per far sì che gli interventi ed i progetti conducano al raggiungimento degli obiettivi e rafforzino l'ottimale impiego delle risorse.

Art.

(Introduzione di misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo concernenti il settore ricerca)

1. Al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'erogazione dei contributi entro 90 giorni dalla data del decreto di ammissione a finanziamento. Le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex-post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Per le valutazioni tecnico-scientifiche finalizzate alla definizione di accordi di programma e contratti di ricerca, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca può avvalersi del supporto di ricercatori o di strutture esistenti presso gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca o universitari, nel rispetto dei principi regolanti l'incompatibilità o il conflitto di interessi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
3. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, l'adempimento assume natura di condizione risolutiva del rapporto e revocatoria del finanziamento. Per la conclusione delle relative procedure valutative, l'Amministrazione si avvale delle risultanze documentali.
4. Nell'ambito dei procedimenti relativi a progetti di ricerca industriale, per ciascun progetto, si individua l'impresa che in qualità di capofila svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresentare tutte le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
 - b) presentare in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la proposta o progetto di ricerca e le sue eventuali variazioni;
 - c) richiedere, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi e delle eventuali variazioni;
 - d) effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.
5. Per i contributi o crediti agevolati e le altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concesse, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il finanziamento di progetti di ricerca si applica l'articolo 6 del DPR 3 giugno 1998, n. 252 "regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni delle informazioni antimafia". In ogni caso di ritardo o carenza nel rilascio della predetta certificazione, l'Amministrazione è tenuta ad applicare la disposizione di cui all'articolo 11 del citato DPR 3 giugno 1998, n. 252.
6. Per le società ed i consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, costituite con leggi o disposizioni statutarie, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, uno o più decreti, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le attività svolte da tali soggetti nel settore della ricerca e provvedere a disciplinare le forme di partecipazione pubblica, l'organizzazione ed il loro funzionamento.
7. Nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla ricerca, ad integrazione degli strumenti di intervento di carattere automatico previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, il Ministero può prevedere procedure di fruizione dell'aiuto mediante buoni o voucher per interventi finalizzati alla promozione di investimenti in ricerca da parte delle PMI o di interventi di limitato ammontare finanziario unitario rivolti a un'ampia platea di beneficiari.

Relazione illustrativa

L'articolo si pone l'obiettivo dello snellimento delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo concernenti progetti del settore ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il primo comma, prima di tutto, introduce per i progetti di ricerca di base nuove regole per agevolare e dare certezza ai tempi per i pagamenti. Con la norma il Ministero intende garantire di provvede all'erogazione dei contributi entro il termine di 90 giorni dalla data del decreto di ammissione a finanziamento. Le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex-post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il secondo comma pone l'obiettivo di accelerare i processi di valutazione, finalizzati alla definizione di accordi di programma e contratti di ricerca strategica. A tal fine la disposizione amplia il bacino dei valutatori tecnico-scientifici alle strutture già esistenti presso gli enti pubblici di ricerca che, nel loro insieme, hanno una particolare competenza tecnico-scientifica in alcuni settori e ai ricercatori degli stessi enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, sulla base di appositi accordi non onerosi con gli stessi Enti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella logica di considerare tali Enti a supporto della programmazione, monitoraggio e valutazione della ricerca. Ciò specularmente a quanto già previsto nel decreto legislativo di riforma degli incentivi del MISE. La norma in questione, in particolare, tende contrarre la tempistica in atto, valorizzando un aspetto procedurale in essere.

Il terzo comma, sempre al fine di ottimizzare, efficientare e ridurre i tempi per la erogazione delle risorse, anche per venire incontro alla grave crisi finanziaria cui versa il sistema della ricerca privata, rende risolutiva e revocatoria la verifica in loco effettuata dagli esperti presso i beneficiari del finanziamento.

Il quarto comma, mediante l'individuazione di un'impresa capofila nei rapporti con il Ministero, elimina una pluralità di adempimenti che rallentano le attività e l'efficacia degli interventi ed è speculare a quanto già previsto nel decreto legislativo di riforma degli incentivi del MISE.

Il quinto comma per i progetti di ricerca consente l'utilizzo delle Certificazioni camerali recanti la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 dello stesso DPR equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni delle Prefetture che attestano l'insussistenza della cause di decadenza, divieto, ecc. di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. In ogni caso di ritardo o carenza nel rilascio della predetta certificazione, l'Amministrazione è tenuta ad applicare la disposizione di cui all'articolo 11 del citato DPR 3 giugno 1998, n. 252.

Il sesto comma autorizza il Ministro ad emanare entro il 31 dicembre 2012, uno o più decreti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per disciplinare le forme di partecipazione pubblica e l'organizzazione delle società e/o organismi partecipati dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR prioritariamente allo scopo di ottimizzare, efficientare e razionalizzare le attività che tali soggetti svolgono a supporto del settore della ricerca pubblica e privata. L'intervento mira ad avviare un processo di riorganizzazione/riordino analogamente a quanto già compiuto per gli Enti pubblici di ricerca con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, prioritariamente per ottenere, anche attraverso questa azione, un coordinamento complessivo dei soggetti coinvolti nel sistema ricerca del paese.

In generale, ed anche recentemente (si richiama il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, oltre che diverse disposizioni contenute nelle leggi finanziarie a partire, in particolare, dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,) da tempo il legislatore interviene nella disciplina di questi soggetti "pubblico/privati" "a prevalente o a totale partecipazione pubblica" (disposizioni in materia di assunzione di personale, di riduzione dei consumi intermedi, degli Organi societari, ecc).

Tale norma intende consentire, inoltre e soprattutto senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di disporre di un quadro normativo specificamente dedicato ed uniformare la disciplina di riferimento per i soggetti afferenti gli enti pubblici di ricerca; soggetti che hanno come finalità societaria, il raggiungimento di obiettivi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, con risvolti anche destinati agli interventi produttivi.

La disposizione mira, infine, ma non in modo secondario, a: (a) evitare sovrapposizione di competenze e funzioni, sia tra questi soggetti partecipati sia con gli enti proprietari; (b) ottenere economie di scala attraverso un processo riorganizzativo, anche con la riduzione degli organi, la formulazione di indicazioni per rendere efficaci, efficienti ed economiche le attività e qualificare l'utilizzo delle risorse; (c) promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca anche da parte di tali soggetti.

Il settimo comma si propone una nuova modalità di interventi "de minimis" nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla ricerca, per interventi finalizzati alla promozione di investimenti in ricerca da parte delle piccole e medie imprese e giovani ricercatori.

Art.

(Credito di imposta per la ricerca scientifica)

1. Al fine di promuovere l'occupazione e facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 80 per cento - per i primi tre anni - dei costi sostenuti dalle imprese per nuove assunzioni di giovani ricercatori in possesso di un titolo di dottorato o master o di aver esperienza di ricerca attestata da qualificata struttura di ricerca pubblica o privata, aventi età inferiore a 30 anni, con contratto a tempo indeterminato, ovvero nella misura del 50 per cento con contratto a tempo determinato per ogni anno di durata del contratto. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 40 milioni di euro per l'anno 2012, 40 milioni per l'anno 2013 e 40 milioni per l'anno 2014.
2. Il credito di imposta per la ricerca scientifica di cui all'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 si estende alle imprese che finanziano investimenti in progetti ed attività di ricerca sviluppata da strutture interne, anche in collaborazione con Università ovvero Enti Pubblici di Ricerca e Organismi di ricerca.
3. Le disposizioni applicative dei commi precedenti sono adottate con provvedimento congiunto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e del Direttore Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.

L'articolo si pone l'obiettivo di stimolare l'incremento occupazionale attraverso lo strumento che da più parti, soprattutto da parte del mondo industriale, è attualmente considerato come il più efficace ed immediato. Con il completo assorbimento delle disponibilità identificate nella disposizione, si prefigura un incremento occupazionale stimabile intorno al 0,2 per cento dello stanziamento complessivo.

Art.

(Eliminazione vincoli per le collaborazioni su progetti)

1. Le università e gli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 possono stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.
2. Ai contratti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni generali per la pubbliche amministrazioni per il contenimento della spesa.
3. Ai contratti stipulati in base alla presente legge non si applica l'articolo 3, comma 1, lettere *f-bis*) e *f-ter*), della legge 14 gennaio 1994, n.20.

Relazione illustrativa

Eliminazione dei vincoli giuridici (limiti per contenimento spesa) e burocratici (controlli) che riguardano in via generale le co.co.co. nelle amministrazioni pubbliche per gli enti di ricerca. Si tratta di limiti sproporzionati e inutili in quanto trattano alla stessa stregua una modalità ordinaria per la ricerca di coinvolgimento di personale specializzato su progetti di ricerca rispetto alla ipotesi eccezionale nella quale l'amministrazione è legittimata a ricorrere a figure esterne per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

EFFICIENTAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO

(Pacchetto lavoro)

APERTURA DEI MERCATI IN CHIAVE CONCORRENZIALE

Art.

Misure per il miglioramento organizzativo del trasporto pubblico locale . Ulteriori interventi in materia di liberalizzazioni dei servizi pubblici locali e di apertura del mercato postale. Sviluppo delle regioni del Mezzogiorno

1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "struttura paritetica da istituire" sono sostituite dalle seguenti: "struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza";
- b) dopo le parole: «organizzazione del trasporto pubblico locale» sono aggiunte le seguenti parole: «e definisce prioritariamente i criteri di determinazione dei costi standard associati alla fornitura del servizio per la corretta quantificazione dei corrispettivi di esercizio e delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007»;
- c) dopo le parole: «a evidenza pubblica», sono aggiunte le seguenti: «e sulla base di corrispettivi a base d'asta rispondenti ai criteri di determinazione dei costi standard ed espressamente previsti nel bando di gara o nella lettera di invito.».

2. Al fine di perseguire una completa ed efficace liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.";

al comma 3, prima delle parole: "ai fini della relazione al Parlamento" aggiungere la seguente: "anche";

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo."

al comma 5, dopo le parole "alle aziende esercenti i servizi stessi" aggiungere le seguenti: "determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, secondo il criterio dei costi standard";

al comma 32, lettera a), dopo le parole: "alla somma di cui al comma 13" aggiungere le seguenti: "ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma";

al comma 32, lettera d), sostituire le parole: "a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente" con le seguenti: "a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente";

al comma 33, primo periodo, sostituire le parole: "ovvero ai sensi del comma 12" con le seguenti: "ovvero non ai sensi del comma 12";

al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: "nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12" aggiungere le seguenti: "e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma";

al comma 33, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che, nel caso in cui i predetti soggetti sono società a partecipazione pubblica, sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza

pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.”.

dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

“33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 dicembre 2011, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l’adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
- b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
- c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
- m) al comma 34, aggiungere, all’inizio, il seguente periodo: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.”;
- n) dopo il comma 34, aggiungere il seguente: “34-ter. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale.”.

3. Al fine di assicurare il più sollecito sviluppo della liberalizzazione del mercato postale nel rispetto dei principi comunitari mediante la piena operatività dell’Agenzia nazionale per la regolamentazione del settore postale, al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 16 dell’articolo 2 è così modificato: “ Con delibera del Collegio costituito ai sensi del comma 6 , entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.”;
- b) il secondo capoverso del comma 18 dell’articolo 2 è così modificato: “La misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, per l’anno 2001, è determinata nello 0,5 per mille. Il versamento da parte degli operatori è effettuato entro il 30 novembre 2011, su apposito conto acceso dall’Agenzia presso un istituto di primaria importanza, scelto in via transitoria dall’Agenzia stessa nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento ad evidenza pubblica. Le modalità di versamento al bilancio dell’Agenzia sono stabilite con delibera dell’Agenzia stessa.”; di conseguenza introdurre la seguente modifica: alla lettera b) del comma 14 la parola “non superiori” è sostituita con “pari” ed è soppresso il terzo capoverso della medesima lettera;
- c) il secondo capoverso del comma 19 dell’articolo 2 è così modificato: “Il regolamento di cui al comma 16 e quello di cui al presente comma sono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’Economia e delle Finanze e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dal ricevimento tali Amministrazioni non esprimono le proprie osservazioni.”;
- d) all’articolo 23 inserire il comma 01: “L’Agenzia di cui all’articolo 2 diventa operativa con l’entrata in vigore del regolamento di organizzazione adottato ai sensi del comma 16 dell’articolo 2.”;
- e) all’articolo 23 inserire il comma 02: “Nelle more della piena operatività organizzativa e funzionale dell’Agenzia di cui all’articolo 2, il Ministero dello Sviluppo Economico garantisce il necessario supporto amministrativo, logistico e finanziario da definirsi attraverso la stipula di apposite convenzioni.”.

4. Al fine di garantire l’efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo di tutte le regioni del Mezzogiorno e l’attuazione delle finalità del Piano nazionale per il Sud, all’articolo 5-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole “regioni dell’obiettivo convergenza” sono sostituite dalle seguenti: “regioni del Mezzogiorno”; al medesimo comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “, commi 126 e 127.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il primo comma introduce disposizioni volte ad assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, apportando modifiche all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

In particolare, la lettera a) del comma 1 chiarisce preliminarmente che la struttura paritetica, prevista dal citato articolo 1, comma 13, è istituita nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.

La successiva lettera b), in coerenza con i principi del federalismo fiscale e per dare concreta attuazione al Regolamento (CE) n. 1370/2007 con particolare riferimento alla corretta quantificazione degli obblighi di servizio pubblico, attribuisce alla citata struttura paritetica, incaricata di monitorare le spese e l’organizzazione del trasporto pubblico locale ai fini della ripartizione delle risorse, il compito di definire in via prioritaria i criteri di determinazione dei costi standard associati alla fornitura dei servizi.

Inoltre, con la modifica di cui alla lettera c), al fine di rimuovere distorsioni nell’allocazione delle risorse connesse al criterio della spesa storica e, al contempo, incentivare il passaggio al criterio dei costi standard, si privilegiano, nella ripartizione delle risorse, quegli enti locali che, nell’indire le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del citato decreto-legge n. 138, prevedano nel bando di gara o nella lettera di invito corrispettivi a base d’asta rispondenti ai criteri di determinazione dei costi standard definiti dalla struttura paritetica di cui trattasi.

Al comma 2, lo schema di provvedimento in esame si prefigge l’obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione e di privatizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica già introdotto con l’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

In particolare si prevede che l’ente locale, al momento dell’adozione della delibera quadro di cui al comma 2 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 138, valuti anche l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo, mediante procedura ad evidenza pubblica, di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui sia dimostrabile che una scelta del genere possa conseguire risultati economicamente vantaggiosi.

Si intende evitare che le finalità della prevista trasmissione della delibera quadro all’Autorità garante della concorrenza e del mercato siano limitate alla predisposizione della relazione prevista dalla legge n. 287 del 1990 e consentire anche l’esercizio, da parte della medesima Autorità, di ulteriori funzioni ad essa già attribuite dalla legislazione vigente.

Si introduce il vincolo a determinare, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, le eventuali compensazioni economiche relative agli obblighi di servizio pubblico alle aziende esercenti i servizi stessi secondo il criterio dei costi standard, in coerenza con i

principi introdotti dal cosiddetto “federalismo fiscale”. In adesione ad una osservazione contenuta nella segnalazione in data 26 agosto 2011 dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato con riferimento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138, viene apportata una modifica del regime transitorio previsto dalla lettera a) del comma 32 del citato articolo 4, al fine di evitare che possano essere esentati dalla cessazione anticipata ivi prevista gli affidamenti diretti non conformi a quanto previsto in materia di gestioni “in house” dal comma 13 del medesimo articolo 4.

In adesione ad una osservazione contenuta nella citata segnalazione in data 26 agosto 2011 dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, si intende evitare il rischio che l’attuale previsione produca effetti distorsivi della concorrenza limitando eccessivamente la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e favorendo l’aggiudicazione al precedente aggiudicatario. In tal senso, si prevede che gli affidatari diretti di servizi pubblici locali possano comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che, nel caso in cui i predetti soggetti sono società a partecipazione pubblica, sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero attraverso l’affidamento “in house”, purché in favore di soggetto diverso.

Nel terzo comma si prevede una norma che consentirà dell’Agenzia nazionale per la regolamentazione del settore postale di poter porre in essere le fasi di entrata in funzione nelle more della definizione dell’assetto organizzativo e funzionale.

Tale norma consentirà quindi il funzionamento dell’ dell’Agenzia nazionale per la regolamentazione del settore postale per le attività di avvio e di funzionamento connesse ai compiti istituzionali della stessa.

Il comma 4, infine, è finalizzato ad evitare che l’applicazione dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 138, volto a sostenere gli investimenti nella prospettiva del Piano nazionale emanato per il Sud, sia limitata alle regioni a Statuto ordinario dell’Obiettivo convergenza, con il rischio di escludere la Regione Siciliana, nonché le Regioni Sardegna e Basilicata attualmente comprese nell’Obiettivo competitività regionale e occupazione.

Art.

Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

1. All’articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole “Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:” sono sostituite dalle seguenti:

“Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:”.

2. All’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5”.

3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
- c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c, 4 e 5.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata".
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole : "prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe." Sono sostituite dalle seguenti: " escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai commi 1 e 2 si prevede una riforma degli ordinamenti degli ordini professionali entro 12 mesi all'entrata in vigore del decreto. Dal 3° comma in poi si disciplina la costituzione di società tra professionisti. Il nostro Paese, infatti, è ancora uno dei pochi Stati membri che vieta ai professionisti iscritti ad Ordini o Albi professionali, salve rare eccezioni, di esercitare la loro professione in forma societaria. Divieto che risulta incomprensibile alla luce delle sollecitazioni a rimuoverlo espresse dall'Antitrust, a sua volta ispirato dai recenti indirizzi dell'OCSE, della Commissione europea e della Corte di giustizia europea. La nostra legislazione è inoltre in contrasto sostanziale con i contenuti della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare con quelli espressi dai Considerata 65 (libertà di stabilimento) e 73. I professionisti italiani hanno bisogno di esplorare nuove forme di esercizio dell'attività professionale e tra queste vi è sicuramente quella societaria, soprattutto in questo periodo di crisi economica che richiede sinergie e multidisciplinarietà e la necessità di individuare strumenti in grado contrastare la concorrenza esercitata da soggetti professionali stabiliti in altri Paesi UE ben più attrezzati sul piano delle disponibilità finanziarie e strumentali. Al comma 12 si chiarisce che nella determinazione del compenso dei professionisti è escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali.

Art. 1

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e s.m.i., dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

Liberalizzazione totale delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale e professionale

1. Con effetto decorrente dallo stesso termine di cui all'art. 3, comma 8, l'inizio, la prosecuzione e l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale sono libere e non richiedono l'emanazione di provvedimenti autorizzatori comunque denominati quali autorizzazione, licenza, nulla osta, assenso, permesso o altri, salvo le eccezioni di cui al comma 5, né la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per le attività non rientranti tra quelle di cui al primo periodo continuano ad applicarsi l'articolo art. 3 e, secondo quanto previsto dal relativo comma 3, l'articolo 19 delle legge n. 241/1990.
2. L'inizio delle attività di cui al comma 1 è preceduto dall'invio al Sindaco di un avviso recante l'indicazione dell'oggetto dell'attività, del luogo o dei luoghi in cui la stessa verrà svolta, nonché della data in cui lo svolgimento dell'attività avrà

inizio. Chiunque inizia un'attività senza aver preventivamente inviato la comunicazione di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa della chiusura immediata dell'attività e della sospensione per sei mesi dall'esercizio dell'attività illecitamente iniziata e di ogni altra professione o arte, nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. Resta fermo il necessario possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui ai commi 1 e 2, anche se riferiti a settori estranei alla attività economica propriamente detta, nonché del rispetto delle specifiche eventualmente previste per i beni e gli strumenti aziendali.
4. Per ciascuna attività economica di propria spettanza, le amministrazioni competenti pubblicano sul proprio sito istituzionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, l'elenco dei requisiti e delle specifiche di cui al comma 3, in maniera chiara, esplicita non limitandosi al mero richiamo delle norme di legge, eventualmente predisponendo formulari o schede di ausilio all'impresa o al lavoratore autonomo o al professionista che intenda intraprenderle o proseguirle.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, il presente articolo non si applica: a) alle attività economiche sottoposte a concessione traslativa o costitutiva; b) alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) alle attività economiche disciplinate dal codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) alle attività economiche per le quali sia previsto, dalla legge, un limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1, cessano di applicarsi alle attività ivi indicate tutte le disposizioni di legge incompatibili con la piena attuazione dei principi espressi dal presente articolo e tutte le disposizioni di rango regolamentare concernenti le stesse attività, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5. Ove necessario, le amministrazioni competenti adottano nuovi regolamenti per la disciplina di dettaglio di dette attività, in attuazione dei principi espressi dal presente articolo. **OPPURE:** Si applica l'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, per il riassetto della normativa primaria e secondaria relativa alle attività di cui al presente articolo.
7. L'autorità competente, d'ufficio in qualsiasi momento successivo all'inizio della attività, ovvero entro novanta giorni dalla richiesta dell'impresa, del lavoratore autonomo o del professionista o del consumatore o utente interessati ovvero di un controinteressato, verifica, esclusivamente sulla base di quanto pubblicato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, il rispetto delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 1 irrogando, in caso di violazioni, le sanzioni eventualmente previste dalla legge ed indicando, specificatamente e partitamente, gli inadempimenti da sanare, dettando, in caso di carenze tecniche o finanziarie, le integrazioni o modifiche necessarie e sufficienti ad integrare il requisito. In caso di verifica negativa ne rilascia certificazione liberatoria.
8. Le verifiche che non necessitano di un sopralluogo o accesso al luogo o ai luoghi ove si esercita l'attività, né in altri luoghi, sono effettuate dall'amministrazione competente esclusivamente mediante la consultazione di banche dati, elenchi, registri, documenti, certificazioni in possesso della stessa o di altre amministrazioni.
9. Nel caso in cui la verifica dei requisiti richiesti necessiti di sopralluogo, l'accesso è eseguito previa comunicazione all'interessato. Nel caso in cui la verifica dei requisiti compete rispettivamente ad amministrazioni diverse, l'accesso è sempre esercitato congiuntamente e l'esito della verifica si presume a favore dell'interessato con riferimento ai requisiti di competenza dell'amministrazione che non ha partecipato al primo accesso. Le amministrazioni si coordinano all'uopo mediante accordi tra gli uffici competenti sul territorio.
10. Ove l'interessato non condivida i rilievi scaturiti dalla verifica di cui ai commi 8 e 9, presenta alla Amministrazione le sue controdeduzioni e controproposte che sono esaminate, entro trenta giorni dalla loro presentazione, dalla amministrazione, se del caso in conferenza di servizi, in contraddittorio con l'interessato. All'esito del contraddittorio è stilato un verbale di conciliazione che contiene gli esiti condivisi ovvero il mancato raggiungimento anche parziale dell'accordo. Avverso la determinazione amministrativa di non accoglimento delle deduzioni e proposte dell'interessato, per quale espressa nel verbale di mancato accordo anche parziale, è immediatamente esperibile ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
11. Nel caso di accordo, anche parziale, ai sensi del comma 10, l'amministrazione assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione del requisito. Dell'adempimento l'interessato redige autocertificazione e la presenta all'amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine, l'Amministrazione emana il provvedimento di interdizione definitiva dalla attività economica intrapresa anche in pendenza del procedimento giurisdizionale relativo alla parte di verbale impugnata. Del provvedimento è data diffusione, a spese della impresa, lavoratore autonomo o professionista, anche tramite la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale ed uno locale e sul sito della Amministrazione in apposita sezione facilmente consultabile.
12. La verifica dei requisiti richiesti dalla legge può avvenire solo una volta nel corso della attività economica, tranne per i requisiti e le specifiche che, per loro natura, necessitano di aggiornamenti o periodiche revisioni anche in funzione dell'uso o della vetustà, o siano interessati da modifiche normative sopravvenute, ovvero nei casi di cui al comma 13. In tali ultimi casi la verifica è disposta ai sensi dell'articolo (Vedi: Semplificazione dei controlli sulle imprese in questo stesso provvedimento).
13. Non rientrano tra le verifiche di cui al comma 12 e sono reiterabili in ogni momento e senza preavviso, quelle disposte dalla legge durante l'esercizio della attività imprenditoriale finalizzate alla prevenzione di reati, contravvenzioni amministrative o alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al rispetto degli obblighi contributivi e fiscali, nonché alla tutela della salute degli utenti e della sanità pubblica.
14. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, nonché in ogni caso in cui risulti la sussistenza di un inadempimento che pregiudichi l'igiene e la salute pubbliche, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela dei beni culturali, paesaggistici o ambientali, la pubblica sicurezza, la difesa o la sicurezza nazionali, se non è possibile l'eliminazione immediata delle violazioni riscontrate è disposta la sospensione dell'attività per il tempo occorrente al pieno ripristino della legalità e, in ogni caso, per non oltre tre mesi; è fatta salva la possibilità di ulteriori verifiche, anche preventive rispetto alla

riapertura dell'attività, al fine di verificare l'effettivo ripristino delle condizioni richieste dalla legge e dai regolamenti per la prosecuzione dell'attività. Se non è possibile la conformazione dell'attività a specifiche disposizioni di legge o di regolamento, ne è definitivamente interdetto l'ulteriore esercizio.

15. In caso di violazioni diverse da quelle di cui al comma 14, l'attività può essere sospesa solo ove dalla sua prosecuzione derivi un comprovato danno grave e irreparabile alla libertà dei mercati e delle attività economiche, agli interessi dei consumatori o utenti o ai controinteressati e salvo che l'impresa, il lavoratore autonomo o il professionista non fornisca idonea garanzia finanziaria a richiesta della amministrazione.

RELAZIONE

Art. 1

La norma realizza il principio della libertà della attività economica in anticipo rispetto alla riforma costituzionale dell'articolo 41 che ne contiene i principi.

Non per questo è in contrasto con l'attuale testo dell'articolo 41, poiché mantiene i limiti relativi alla sicurezza, libertà e dignità umana e all'utilità sociale.

Il primo articolo liberalizza tutte le attività economiche, gestite in forma di impresa, di lavoro autonomo o professionale, stabilendo che esse possono essere iniziate e proseguite senza bisogno di alcuna autorizzazione né della presentazione di SCIA.

La esclusione della SCIA è qualificante per la definizione stessa della libertà economica. Infatti, se una attività economica è sottoposta a SCIA non è libera, ma sempre assoggettata al regime amministrativo che si esplica, in luogo della autorizzazione preventiva, con l'autotutela successiva e con una forma di provvedimento tacito.

Eliminare la SCIA, viceversa, significa che l'attività è totalmente libera (come circolare in automobile sulle strade) ed è solo sottoposta alle norme che disciplinano i comportamenti per tutelare beni rilevanti (come il codice della strada, i divieti di transito etc.).

Si tratta, come è evidente, di un radicale rovesciamento della prospettiva che realizza compiutamente la libertà dei mercati, sia pure all'interno delle regole.

Si conferma la sottoposizione della attività economica a tutte le norme che la disciplinano concretamente (disposizioni urbanistiche, edilizie, ambientali, di sicurezza, come anche il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi: iscrizione in albi etc.).

Si impone l'obbligo alle amministrazioni competenti di esporre chiaramente e non cripticamente nel proprio sito tutti gli adempimenti, requisiti, condizioni cui l'impresa e l'imprenditore devono soddisfare, e si introduce il principio fondamentale nel rapporto corretto tra autorità e libertà, che solo gli obblighi così chiaramente enunciati sono sottoposti a controllo successivo.

Sono escluse da tale liberalizzazione le attività finanziarie, bancarie ed assicurative, per la loro particolare rilevanza e per la necessità che siano gestite da soggetti certificati, come anche le attività contingentate (nell'attesa della eliminazione anche di questo residuo medievale)

Art. 2

Nella consapevolezza che libertà non è arbitrio, la norma prende atto della conferma di tutte le vigenti disposizioni conformative della attività e prevede che possano essere verificate dalle autorità competenti, ma con una procedura che assicura la libertà totale della attività.

- In primo luogo i controlli possono essere effettuati solo sui requisiti resi pubblici sul sito, come già detto. Non è quindi possibile contestare nulla di cui l'imprenditore non fosse stato posto ufficialmente a conoscenza.

- In secondo luogo i controlli possono essere eseguiti anche a richiesta dell'imprenditore, o di terzi interessati, entro novanta giorni dalla richiesta. Questa norma mira, da un lato a dare tranquillità all'imprenditore, che richiedendo la verifica ottiene un certificato liberatorio per sempre (salvo le verifiche eccezionali di cui avanti), dall'altro a fornire ai terzi uno strumento di difesa contro l'esercizio di attività abusive.

- I controlli possono essere eseguiti d'ufficio in qualsiasi momento dopo l'inizio della attività (e non più solo entro sessanta giorni come con la SCIA), ma la disciplina non è peggiorativa, anzi migliorativa.

Infatti decorsi i sessanta giorni, secondo la disciplina vigente, l'Amministrazione può agire ancora in via di autotutela revocando o annullando l'atto in qualsiasi momento (richiedendosi solo una distanza di tempo "ragionevole"). Ciò è possibile proprio perché l'attività economica non è "libera" ma sempre sottoposta ad un assenso, sia pure tacito, della Amministrazione, che rimuove un limite all'esercizio del diritto soggettivo. La P:A, in sostanza, è sempre il dominus della attività economica.

Nella norma proposta, invece, non vi è alcun assenso né rimozione di limite, ma solo la normale sottoposizione costante a norme imperative che possono essere contestate nel momento stesso in cui l'autorità le rileva, esattamente come accade per le libertà tutte del cittadino che sono indifferenti per la PA sino a che questi non viola la legge (il paragone con la circolazione di veicoli è sempre illuminante).

Dunque non vi è neppure spazio per la revoca o annullamento in autotutela perché non vi è alcun provvedimento da revocare o annullare.

- Inoltre il controllo può avvenire una sola volta nella vita dell'impresa, salvo casi eccezionali costituiti o dal venire meno dei requisiti (come la scadenza di una certificazione tecnica temporanea) o la modifica delle norme (come ad esempio l'aggiornamento degli standard di sicurezza) o la periodicità dei controlli prevista dalla legge in funzione del degrado delle apparecchiature (ad esempio per quanto concerne la costante idoneità delle misure antinquinamento). Si osservi che questo potere costante di verifica è vigente anche nel regime della SCIA.

Sono fatte salve, ovviamente, le verifiche ed ispezioni previste dalla legge ad altri fini, quali la sicurezza sui cantieri, gli adempimenti contributivi e fiscali.

- Ove siano riscontrate violazioni si apre una fase di contraddittorio amministrativo che può durare al massimo trenta giorni, nella quale l'amministrazione e l'imprenditore concordano sulle misure di ripristino, sottoscrivendo alla fine un verbale liberatorio nel quale o l'amministrazione ammette infondate le contestazioni, ovvero l'imprenditore accetta di conformarsi. Se la conformativa accettata non avviene in un tempo concordato, la P.A. interdice definitivamente l'attività, viceversa la questione si chiude definitivamente.

- Nel caso in cui l'accordo non riesca, o riesca in parte, esso può essere impugnato presso il Giudice Amministrativo che decide anche nel merito, cioè si pronuncia sulla fondatezza o meno della contestazione e, in caso affermativo, ingiunge all'imprenditore di adeguarsi o di interrompere definitivamente l'attività.

- L'accertamento di una irregolarità nei requisiti di inizio o prosecuzione della attività conduce alla sospensione della attività stessa solo in casi eccezionali (violazione di norme sull'igiene e salute pubbliche, sulla sicurezza pubblica, sulla sicurezza sul luogo di lavoro, sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici, ambientali, sulla pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionali), Si tratta di casi in cui il danno o pericolo di danno è in re ipsa. In tutti gli altri casi l'attività può essere sospesa solo se è provato che determini un danno grave ed irreparabile alle libertà economiche altrui, ai consumatori o utenti, e sempre che l'imprenditore non preferisca fornire una idonea garanzia finanziaria.

Art.

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

«18. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.

20. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata "Agenzia". L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e opera con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, che li esercita sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia assume la denominazione di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

21. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

22. Sono organi dell'Agenzia il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori, al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

23. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

24. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-ter, primo periodo, 26-quater e 26-quinquies. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.

25. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento, che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia, il regolamento del personale, che definisce il ruolo organico, nel limite di 300 unità, e il regolamento di contabilità. Spetta al consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio dell'Agenzia, del piano annuale di attività con proiezione triennale e dei relativi adeguamenti, dei corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati e dei

criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali, delle delibere relative all'organizzazione dell'Agenzia e alla istituzione e soppressione degli uffici all'estero, delle delibere relative all'istituzione di società o alla partecipazione a società esistenti, degli altri atti stabiliti dallo statuto. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari. Gli atti relativi alla istituzione e soppressione degli uffici all'estero e alla determinazione del relativo organico sono adottati previo assenso del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico. Gli atti specificamente individuati dal presente comma sono soggetti all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, che può formulare motivati rilievi entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, l'atto si intende approvato. Sul piano annuale di attività il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri possono formulare motivati rilievi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, l'atto si intende approvato.

26. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero è nominato sentito il Ministero degli affari esteri e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri e dalla cabina di regia di cui al comma 19.

26-bis. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-ter, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

26-ter. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26-bis e dalla lettera b) del comma 26-septies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, trasferiti all'Agenzia. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione dei decreti di cui al presente comma, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 18, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

26-quater. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 18 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è altresì istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo destinato all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per le spese di funzionamento. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

26-quinquies. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-quater, da:

- a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
- b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
- c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-sexies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-ter, primo periodo, 26-quater e 26-quinquies.

26-septies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla cabina di regia di cui al comma 19, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:

- a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 26, sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico;

- b) una razionalizzazione dell'attività svolta in Italia, dove l'Agenzia mantiene soltanto gli uffici di Roma e Milano; il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
- c) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;
- d) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

26-octies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26-bis e dalla lettera b) del comma 26-septies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-septies, lettera b).

26-novies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 20 mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, ai dipendenti trasferiti al Ministero è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26-decies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

26-undecies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.»

2. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-ter, fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26-ter, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli indirizzi formulati dalla cabina di regia di cui al comma 19, sono individuate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 18 e 26-quater del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna di esse.

3. Il dirigente delegato di cui al comma 26-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 2, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma 2 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito della soppressione dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero – ICE – ad opera dell'articolo 14, commi 17 – 27, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono emerse importanti incongruenze nella disciplina normativa concernente l'attribuzione delle competenze, delle risorse e dei rapporti giuridici facenti capo al soppresso Istituto in capo al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri.

La situazione di oggettiva difficoltà riscontrata nel dare avvio al nuovo sistema delineato dalla norma transitoria, attraverso principalmente la messa a punto di decreti attuativi concernenti la ripartizione delle competenze e delle risorse tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero degli affari esteri, nonché l'evidente sofferenza delle imprese verificatesi di fronte alle incertezze sullo svolgimento degli eventi promozionali già programmati con l'Istituto, ha evidenziato l'esigenza di una revisione della legislazione vigente.

In un contesto determinato da una grave crisi economica, vale inoltre la pena ricordare che l'export del *made in Italy* risulta invece in aumento, assumendo pertanto un ruolo significativo per la crescita economica nazionale.

A fronte della necessità di dare un rinnovato slancio all'attività di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo e di garantire un supporto pubblico all'attività di internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare delle piccole e medie imprese, occorre creare un soggetto specializzato, che possa supportare le esigenze di promozione e sostegno al commercio estero delle imprese italiane in modo unitario e coerente, avvalendosi di procedure organizzative e finanziarie flessibili, che non sono nella disponibilità delle amministrazioni ministeriali.

Tale struttura operativa non potrà pertanto che essere esterna ai Ministeri. Tutti i principali Paesi europei, del resto, sono dotati di un apposito ente di promozione, che affianca l'attività delle sedi diplomatiche. L'istituzione di tale soggetto permetterà altresì di razionalizzare il criterio di assegnazione delle funzioni spettanti all'ex ICE.

Con la proposta modifica delle disposizioni di cui al citato D.L. 98/2011, viene prevista, pertanto, la costituzione di un'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'Agenzia, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sarà in grado di assolvere, con un'organizzazione più snella e flessibile, le funzioni dell'ICE, concentrando la sua attività su quello che può essere considerato il "core business" del soppresso ente, ovvero sull'assistenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e sulla promozione della cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario.

Come previsto dal comma 1 del presente articolo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono, dunque, sostituiti dai seguenti che di seguito si illustrano:

Articolo 14, comma 18: Il presente comma ribadisce quanto già previsto dal precedente comma 18 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 in merito al trasferimento delle funzioni attribuite all'ICE con le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi al Ministero dello sviluppo economico, senza che la necessità di esprire alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale. E' altresì previsto che il Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2011, venga riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. La previsione di una contestuale riorganizzazione del Ministero degli affari esteri è stata abrogata, stante la necessità di garantire la coerenza tra la presente disposizione e le successive. E' altresì previsto che le risorse già destinate all'Istituto per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, siano trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 14, comma 19: l'Agenzia è sottoposta ai poteri di vigilanza e di indirizzo strategico, in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, esercitati da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri, attraverso una apposita cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana. La partecipazione delle Regioni alla cabina di Regia garantisce il rispetto di quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione in materia di commercio estero considerata una materia a competenza legislativa concorrente Stato-Regioni.

Articolo 14, comma 20: il presente comma prevede la costituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. La scelta di costituire un'Agenzia governativa dalla natura pubblicistica presenta, oltre a quanto già esposto in premessa, il vantaggio evidente di assicurare una semplificazione di tutti i trasferimenti di risorse finanziarie e strumentali e di personale dell'ex ICE ad una struttura in grado di operare con la necessaria agilità operativa e flessibilità delle procedure amministrativo-contabili che si richiede in caso di operazioni commerciali sui mercati esteri, e di avere, nel contempo, la possibilità di una incisiva razionalizzazione della struttura e dell'organizzazione dell'ente pubblico a supporto dell'export, in stretto raccordo con gli indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri e dalla cabina di regia, in cui sono rappresentati anche le regioni, le camere di commercio, le associazioni rappresentative delle imprese e del mondo creditizio. L'Agenzia, in quanto rispondente alla disciplina di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, che li esercita sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza.

Articolo 14, comma 21: il presente comma disciplina le finalità ed i compiti dell'Agenzia, coniugando la flessibilità della struttura con funzioni specifiche di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane sui mercati esteri. E' previsto che l'Agenzia offra servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuova la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, anche in ragione della incisiva razionalizzazione della rete Italia nonché di quella all'estero prevista dal successivo comma 26 – *septies*, l'Agenzia opererà in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

Articolo 14, comma 22: sono organi dell'Agenzia il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. Si prevede che i membri del consiglio di amministrazione, scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori, al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che disciplina la composizione e le modalità di determinazione del compenso del collegio dei revisori delle Agenzie. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 14, comma 23: Il direttore generale non è organo dell'Agenzia ma svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura amministrativa. In particolare, si prevede che possa formulare proposte al consiglio di amministrazione, dare attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicurare gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ovvero adottando la medesima procedura di nomina prevista nelle amministrazioni pubbliche per la figura di capo dipartimento. Al direttore generale, tuttavia, è previsto espressamente che non si applichi il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente il cd. *spoils system*.

Articolo 14, comma 24: la presente disposizione concerne le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione; nello specifico, si prevede che essi siano determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-ter, ovvero alle risorse del soppresso Istituto, 26-quater relativamente al contributo annuale all'Agenzia per le spese di funzionamento e 26-quinquies, quali proventi derivanti dall'attività dell'Agenzia. E' specificato che, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto, ovvero sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

Articolo 14, comma 25: il presente comma determina i compiti del consiglio di amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalle precedenti disposizioni in materia di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri. In primo luogo, esso dovrà deliberare lo statuto dell'Agenzia che sarà approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Il consiglio di amministrazione, inoltre, approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia, il regolamento del personale, che definisce il ruolo organico, nel limite di 300 unità, e il regolamento di contabilità. Il consiglio di amministrazione, inoltre, approva il bilancio dell'Agenzia, il piano annuale di attività con proiezione triennale e i relativi adeguamenti, i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati e i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali, nonché le delibere relative all'organizzazione dell'Agenzia e alla istituzione e soppressione degli uffici all'estero, le delibere relative all'istituzione di società o alla partecipazione a società esistenti e gli altri atti stabiliti dallo statuto. Si prevede che il piano annuale di attività venga definito tenuto conto delle proposte provenienti dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e che gli atti relativi alla istituzione e soppressione degli uffici all'estero e alla determinazione del relativo organico siano adottati previo assenso del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico. Viene operata una decisa razionalizzazione dei tempi di esercizio dei poteri di vigilanza e controllo stabilendo che gli atti specificamente individuati dal presente comma sono soggetti all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, che può formulare motivati rilievi entro trenta giorni dalla data di ricezione, trascorso il quale, vale la disciplina del silenzio-assenso. Sul piano annuale di attività il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri possono formulare motivati rilievi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione, trascorso il quale, l'atto anche in questo caso si intende approvato.

Articolo 14, comma 25: con tale disposizione si riconducono all'Agenzia le unità di personale operante all'estero, specificando che la stessa opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico.

Il personale dell'Agenzia all'estero viene nominato sentito il Ministero degli affari esteri e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. In linea con quanto già previsto, il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica, mentre il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri e dalla cabina di regia di cui al comma 19.

Articolo 14, comma 26-bis: in coerenza con le esigenze di flessibilità e snellezza della nuova struttura per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, si prevede che, in sede di prima applicazione, viene trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, proveniente dal personale dipendente a tempo indeterminato dell'ICE. Le unità da trasferire saranno individuate in base ad una procedura di selezione basata su una valutazione comparativa per titoli.

Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, sarà anch'esso attribuito all'Agenzia e non più al ministero degli affari esteri, come prevedeva la precedente formulazione dell'articolo 14, comma 21 del D.L. 98/2011. I contratti di lavoro del personale locale saranno però controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

Articolo 14, comma 26-ter: il presente comma prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26-bis e dalla lettera b) del comma 26-septies, alla individuazione delle

risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, trasferiti all'Agenzia. Con i medesimi decreti verrà inoltre rideterminata la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.

La necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire sarà compito dell'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico che vi provvederà anche con la collaborazione dei competenti dirigenti dell'ex ICE. Tale ufficio provvederà anche alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti sopra citati, vengono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 18, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 14, comma 26-quater : per quanto concerne le risorse finanziarie dell'Agenzia, è previsto che a decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 18 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. E' altresì previsto che a decorrere dall'anno 2012 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo destinato all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per le spese di funzionamento. Viene, infine, introdotto il divieto di utilizzare il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

Articolo 14, comma 26-quinques: tale comma introduce altre fonti di entrata per l'Agenzia diverse da quelle provenienti dal bilancio statale e che possono essere costituite da:

- a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
- b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e partecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
- c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

Articolo 14, comma 26-sexies: il comma specifica che l'Agenzia possa provvedere alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-ter, primo periodo, 26-quater e 26-quinques, pur con i limiti definiti delle disposizioni precedenti.

Articolo 14, comma 26-septies: in coerenza con le linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla cabina di regia di cui al comma 19, vengono in tale disposizione anticipati alcuni criteri che dovranno ispirare l'attività dell'Agenzia che dovrà entro sei mesi dalla costituzione provvedere a:

- a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 26, sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico;
- b) una razionalizzazione dell'attività svolta in Italia, e conseguentemente della rete di uffici. E' previsto che l'Agenzia manterrà soltanto gli uffici di Roma e Milano; al fine di garantire la presenza di adeguati livelli di servizio sul territorio, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura potranno definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
- c) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;
- d) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

Articolo 14, comma 26-octies: il presente comma concerne il restante gruppo di dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto che, non essendo trasferiti all'Agenzia o ad altri enti, in caso di dipendenti di uffici territoriali dell'ex ICE, saranno inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico. Si stabilisce che il trasferimento avverrà sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura avrà luogo, invece, in conformità con le intese previste con tali enti al comma 26-septies, lettera b).

Articolo 14, comma 26-novies: per i dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia, si prevede il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, ai dipendenti trasferiti al Ministero è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. E' specificato che dall'attuazione del presente comma non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14, comma 26-decies: si prevede, infine che l'Agenzia si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Articolo 14, comma 26-undecies: si prevede che il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia sia esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Comma 2: il comma 2 dell'articolo proposto prevede, infine, al fine di garantire la continuità dell'attività promozionale all'estero, che fino alla piena operatività dell'Agenzia e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di trasferimento del personale e delle risorse nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi all'Agenzia, fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26-ter, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli indirizzi formulati dalla cabina di regia, sono individuate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 18 e 26-quater del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna di esse.

Comma 3: sempre al fine di garantire la continuità dell'azione nel periodo transitorio, è stabilito che il dirigente delegato di cui al comma 26-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 2, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma 2 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici.

Comma 4: il presente comma, a chiusura, prevede la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art.

Banda larga e ultralarga

1. Il Progetto strategico nazionale di cui all'articolo 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è approvato ed attuato nel rispetto del principio di sussidiarietà, con priorità per le aree industriali e i collegamenti ad alta velocità delle reti senza fili.
2. Il Progetto strategico nazionale di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare l'azzeramento del digital divide, l'individuazione delle modalità di realizzazione degli interventi nelle aree per le quali gli operatori di telecomunicazione non prevedono di assicurare la copertura con le reti di nuova generazione, nonché provvede a definire le modalità di coinvolgimento degli operatori privati e della Cassa depositi e prestiti.
3. Il Progetto Strategico Nazionale di cui al comma 1 sarà finanziato con le risorse provenienti dalle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, con le risorse finanziarie appositamente destinate dalla Cassa depositi e prestiti, con le risorse, appositamente destinate, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la Coesione e dai fondi strutturali relativi al periodo di programmazione 2014-2020.
4. Nell'ambito del progetto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con le Regioni e le Province autonome, definisce un sistema documentale interoperabile delle infrastrutture del sottosuolo per ridurre l'impatto dei relativi scavi sulla cittadinanza, individuandone le modalità di attuazione e le modalità di popolamento.
5. Al comma 1 dell'art. 30 della legge n. 111 del 2011 dopo le parole "Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini a una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s il Ministero dello sviluppo economico," sono aggiunte le parole "- anche stipulando accordi con le Regioni e le Province autonome interessate".
6. Il Ministro dello sviluppo economico presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta in attuazione del presente articolo.

Art.

Misure a sostegno del sistema industriale e per la competitività territoriale. Programmi speciali per le aree di crisi

1. I commi da 1 a 6 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché accelerare gli interventi per le infrastrutture delle aree interessate da crisi industriale nei casi di situazioni complesse, nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, individuate ai sensi del comma 7, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., di seguito denominata Agenzia, propone ed attua Programmi speciali per le aree di crisi, secondo le direttive emanate con il decreto di cui al comma 5. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le regioni interessate, approva i Programmi speciali per le aree di crisi e trasmette annualmente al CIPE un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti.

2. I Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1 individuano gli interventi da attuare, promuovendo iniziative per la sicurezza, la riqualificazione delle aree interessate ed il recupero di aree industriali dismesse, gli interventi di recupero ambientale ed efficientamento energetico dei siti, quelli da realizzare mediante partenariato pubblico-privato, nonché le iniziative ad elevato contenuto di innovazione per la promozione industriale e lo sviluppo d'impresa. Nell'ambito del Programma può essere prevista anche la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Gli interventi sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I Programmi speciali per le aree richieste dalle regioni prevedono il cofinanziamento regionale degli interventi.

3. Per l'attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi si richiede l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero il finanziamento mediante risorse provenienti da istituti e soggetti diversi e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, mediante appositi Accordi di programma che disciplinano il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi, la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate, i termini e le condizioni per la risoluzione di eventuali ritardi e inadempienze e l'attivazione di procedure sostitutive. Le opere e gli impianti compresi nei Programmi speciali per le aree di crisi attuati mediante accordi di programma sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Al fine di assicurare la tempestività e l'efficacia degli interventi previsti con gli accordi di programma di cui al comma 3 si procederà mediante conferenze di servizi indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli interventi del programma speciale per le aree di crisi sono attuati dall'Agenzia nel rispetto delle direttive di cui al successivo comma 5, mediante l'applicazione dei regimi di aiuto vigenti.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1, impartendo le opportune direttive all'Agenzia. Le attività dell'Agenzia sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2002, n. 166.».

2. I commi 9 e 10 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati.

3. All'attuazione degli interventi previsti dai Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ivi compresi gli oneri relativi alle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare sugli strumenti agevolativi di volta in volta prescelti ovvero, qualora non disponibili, sulle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nei limiti delle disponibilità fissate dal Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle esigenze di attuazione dei programmi di promozione industriale, nonché a valere sulle risorse disponibili relative al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 52, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 30, legge n. 266/2005, nonché delle altre risorse che si rendano disponibili allo scopo anche con il finanziamento delle regioni interessate.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo in esame introduce alcune misure volte ad accelerare e rendere più flessibili le procedure in materia di interventi per le aree industriali in crisi, rivedendo la disciplina dettata dalla legge n. 99 del 2009.

In particolare, con il comma 1 dell'articolo in esame, è sostituito il testo dei commi da 1 a 6 dell'articolo 2 della legge n. 99 del 2009. Al comma 1, si prevede che i Programmi speciali per le aree di crisi - finalizzati al sostegno dello sviluppo economico, della competitività territoriale, dell'attrazione di nuovi investimenti e della salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché rivolti all'accelerazione degli interventi per le infrastrutture delle aree interessate da crisi industriale e di quelle individuate con appositi accordi di programma intervenuti fra Governo, regioni ed enti locali - vengano proposti ed attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, in base alle direttive emanate con il decreto di cui al successivo comma 5 e vengano approvati dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le Regioni interessate. Lo stesso Ministero provvede poi annualmente a trasmettere al CIPE un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti.

Al comma 2, viene fornita la definizione dei contenuti dei Programmi speciali per le aree di crisi, attraverso cui promuovere prioritariamente e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato:

le iniziative per la sicurezza,
la riqualificazione delle aree interessate ed il recupero di aree industriali dismesse,
gli interventi di recupero ambientale ed efficientamento energetico dei siti,
gli interventi da realizzare mediante partenariato pubblico-privato,
le iniziative per la promozione industriale e lo sviluppo d'impresa,
l'eventuale realizzazione di infrastrutture.

Al comma 3, si dispone che l'attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi, per i quali si richieda l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero il finanziamento mediante risorse provenienti da istituzioni e soggetti diversi e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, venga disciplinata da appositi accordi di programma, per quanto concerne:

il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori,

le modalità di esecuzione degli interventi,

la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate,

i termini e le condizioni per la risoluzione di eventuali ritardi e inadempienze e l'attivazione di procedure sostitutive.

Viene altresì prevista la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti compresi nei Programmi speciali per le aree di crisi, attuati con le modalità di cui sopra.

Al comma 4, si prevede che, per l'approvazione degli interventi previsti con gli accordi di programma di cui al precedente comma, il Ministero dello Sviluppo Economico utilizzi, ai fini della semplificazione ed accelerazione del procedimento, le conferenze dei servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si prevede altresì che, tra gli strumenti per l'agevolazione degli investimenti produttivi, vi sia anche il regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Al comma 5, si prevede che le modalità di attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi, di cui al comma 1, vengano definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e che le attività dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A vengano disciplinate mediante apposita Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2002, n. 166.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame dispongono interventi di coordinamento, tra cui l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 2 della legge n. 99 del 2010, e individuano le risorse da destinare all'attuazione degli interventi previsti dai Programmi speciali per le aree di crisi.

Art.

Utilizzo delle risorse derivanti da revoche di agevolazioni

“1. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico comunque risultanti disponibili a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale o di rideterminazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di cui all'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, accertate ogni sei mesi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate, anche in deroga alla disciplina vigente, per il 70 per cento al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e per il 30 per cento al finanziamento dei Programmi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito dall'articolo (***)). Resta fermo quanto previsto dall'art. 8-bis, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127. Alle medesime finalità sono altresì destinate le risorse che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano non impegnate a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata a interventi di sostegno alle imprese previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli di cui al medesimo comma 1, con proporzionale riduzione delle quote di cui al comma 1”.

RELAZIONE

La norma proposta è diretta a consentire il reimpiego delle risorse rivenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento per garantire, nonostante la difficile congiuntura, un adeguato afflusso di finanziamento allo strumento dei contratti di sviluppo, che rappresenta uno degli assi strategici della politica di incentivazione dell'attività imprenditoriale, essendo volti a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Art.

Modifiche in materia di destinazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

1. Al comma 361-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito dalla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole “con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie” sono aggiunte le seguenti: “e per le reti da esse costituite, nonché per le imprese che realizzano nuovi investimenti o svolgono progetti di ricerca e innovazione in collaborazione con altre imprese o organismi di ricerca.”.

2. Al comma 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito dalla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni dell'art. 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono volte a modificare il meccanismo allocativo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge n. 311/2004.

Esse stabiliscono che il 50 per cento delle risorse del FRI, che risultino non utilizzate al 31 dicembre di ogni anno (in prima applicazione al 30 giugno 2011), sia destinato alla concessione di finanziamenti alle imprese, con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni, da concedere in forma di aiuto de minimis e di durata non superiore a 15 anni. E' previsto altresì che ulteriori criteri per l'applicazione delle citate disposizioni possono essere stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ritiene necessario pertanto, ferma restando la priorità per le PMI, orientare i fondi in questione allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della collaborazione in rete tra imprese e tra queste e gli enti di ricerca; temi, com'è noto, che rappresentano i punti cardine per il rilancio della competitività, poiché promuovono il trasferimento tecnologico e il riposizionamento strategico delle filiere produttive su tecnologie innovative.

Si tratta, peraltro, di obiettivi pienamente confermati nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) attuativo della strategia europea per il 2020.

Per le stesse ragioni, che sottendono all'esigenza di intervenire in una materia di primaria competenza del Ministro dello sviluppo economico, nonché di assicurare un utilizzo delle risorse sempre coerente con le esigenze dello sviluppo e della politica industriale, si ritiene imprescindibile che il decreto con il quale si stabiliscono ulteriori criteri applicativi delle norme di cui trattasi sia adottato dallo stesso Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Art.

Misure per favorire il commercio elettronico e i pagamenti con moneta elettronica

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2012 gli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento effettuato in conformità al presente codice sono tenuti a prevedere soluzioni di pagamento elettronico, con il divieto di applicare un costo maggiorato rispetto alla medesima transazione avviata nelle modalità tradizionali."
2. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 2-quater dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, in particolare attraverso la creazione di strumenti tecnologici, logistici e gestionali condivisi.
3. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, numero 430, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "6. Tutte le fasi del gioco destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio."
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore.
5. Al comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole "quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il primo comma, si propone, senza ulteriori oneri per l'amministrazione, di sviluppare una cultura digitale in Italia che, secondo gli analisti, rappresenta il freno maggiore allo sviluppo del commercio elettronico e all'alfabetizzazione informatica. Tale provvedimento avrà un impatto diretto sul turismo, poiché mira a garantire la fruizione via web di informazioni, prenotazioni e pagamenti di prodotti e servizi al pubblico alle medesime condizioni economiche tradizionali. Si tratta di una misura rivolta esclusivamente agli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento in conformità al codice dei contratti pubblici, i quali sono tenuti a prevedere anche una soluzione di pagamento elettronico, oltre a quella tradizionalmente prevista. Il secondo comma della disposizione proposta punta a dare priorità ai progetti che prevedano di avvalersi di strumenti digitali condivisi ed è motivata dal fatto che competere nel mondo digitale richiede un know-how che le piccole e medie imprese italiane non sempre sono in condizioni di avere. Individuare strumenti tecnologici, logistici e gestionali condivisi guida le aziende italiane ad assumere l'approccio corretto per affrontare la competizione internazionale. Gli studi di settore dimostrano, infatti, che uno dei principali motivi di freno allo sviluppo del commercio elettronico non è legato alla mancata propensione dei consumatori per l'acquisto on-line, bensì ad un approccio scorretto da parte delle aziende che ha reso frustrante e improduttiva la loro presenza in rete. Il terzo comma individua l'ambito territoriale di applicazione delle fasi di gioco destinate all'aggiudicazione di premi.

Al comma 4 si dispone l'eliminazione di qualsiasi tipo di commissione per tutte le transazioni effettuate con moneta elettronica (carta di credito, Pagobancomat, ecc.) per importi fino a cento euro.

Al comma 5 si dispone l'eliminazione del limite (attualmente 77,47 euro) sotto il quale "gli estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accredito di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestare" sono esenti dall'imposta di bollo di 1,81 euro: la disposizione mira, dunque, a sottoporre tutti gli estratti conto, a prescindere dall'importo in essi contenuto, all'imposta di bollo di 1,81 euro.

Art.
Scuola ed università digitale

1. Al fine di semplificare e migliorare il quadro delle comunicazioni scuola-famiglia, riducendone i costi connessi, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per rilasciare le pagelle e i certificati scolastici in formato elettronico, per la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e per consentire le iscrizioni e i pagamenti delle tasse scolastiche online, avvalendosi, secondo le modalità definite con decreto di cui al comma 4, dei servizi resi a tale scopo disponibili dai sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Le pagelle e i certificati redatti ai sensi del comma 1 sostituiscono gli equivalenti documenti cartacei e sono resi disponibili agli interessati sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.
3. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale, le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 quantificano e riutilizzano i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano dal 1 gennaio 2013 procedure telematiche che consentono di effettuare online l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 4.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Attraverso appositi servizi sviluppati a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) nell'ambito dei propri sistemi informativi (portale ScuolaMia), tutte le scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, possono già da ora redigere le pagelle e i principali certificati scolastici in formato elettronico; da dicembre 2011 saranno disponibili servizi di iscrizione e pagamenti online, nonché per gestione informatizzata delle carriere degli studenti.

L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito del Piano eGov 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il nuovo portale Scuola Mia è già stato finanziato e attivato mediante un apposito accordo tra il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MIUR.

La previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, determinando a regime risparmi annui stimabili in circa 120 milioni di euro, nonché risparmi indotti per le famiglie superiori ai 100 milioni di euro.

L'introduzione di una specifica previsione normativa relativamente alla validità legale delle pagelle e dei certificati scolastici in formato digitale consentirà la messa a sistema delle iniziative attualmente in corso e permetterà l'effettivo passaggio alla modalità digitale, eliminando i costi legati alla gestione delle pagelle di tipo cartaceo. Si tratta di un passo importante per avviare la digitalizzazione dei servizi amministrativi ed operare una semplificazione delle comunicazioni scuola famiglia, rendendole più celeri e sicure.

Il comma 3, in applicazione delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale, introduce misure premiali, incentivando le amministrazioni con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali (principio di effettività). Dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti, le istituzioni scolastiche ricaveranno risparmi che potranno utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione (principio di risparmio).

Il rinvio a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, fornisce gli opportuni strumenti alle amministrazioni coinvolte nell'applicazione della previsione normativa, prevedendo inoltre la valorizzazione di quanto già previsto e realizzato, sia a livello centrale che locale dalle singole istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne l'Obiettivo settoriale 2, del Piano e-Gov Università, si propongono alcune misure finalizzate alla digitalizzazione dei servizi nelle università che consentano la semplificazione delle attività dei docenti universitari, delle relazioni studenti/docenti/Università e l'accelerazione del percorso di razionalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative attraverso la diffusione di un insieme di servizi innovativi.

Tenuto conto che il Piano per l'e-government 2012 quale prevede che entro tale anno tutti gli atenei italiani dispongano di servizi avanzati per studenti, docenti e personale amministrativo a partire dalla digitalizzazione dei servizi agli studenti, dalla completa copertura WiFi e disponibilità di servizio VoIP in tutte le sedi. Attualmente circa 60 università (pari al 70% del totale) sono impegnate in progetti cofinanziati dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di procedure telematiche per l'iscrizione e i pagamenti online, la verbalizzazione elettronica degli esami e la gestione informatizzata delle carriere degli studenti. L'intervento dà luogo ad un impatto in termini di minore spesa pubblica che è stimato pari, nel primo anno, a 50 milioni di euro. A regime l'effetto positivo si può quantificare in oltre 200 milioni di euro annui.

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA E MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.

Burocrazia zero in via sperimentale

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'art. 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'art. 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.
3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma estende, in via sperimentale e per un tempo determinato, il regime delle Zone a Burocrazia Zero a tutto il territorio nazionale, prevedendo un organismo collegiale, deputato alla produzione provvedimentoale già prevista dall'art. 43 del d.l. n. 78 del 2010, istituito nell'accordo di tutti i livelli di governo coinvolti che pure la compongono in ragione delle rispettive competenze normative.

Art.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati ", e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.>>;

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: <<44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni- 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni precedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.>>;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: << 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli.- 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.>>;

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2."

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

<< 25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.>>.

Art.
Valorizzazione del patrimonio immobiliare militare

All'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se la determinazione di cui al secondo periodo non è adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, può chiedere al Comune interessato di adottare, entro novanta giorni, la delibera, con la quale si provvede ad assegnare agli immobili la destinazione d'uso civile corrispondente a quella di effettivo utilizzo a cui gli stessi sono stati adibiti secondo quanto attestato dal Ministero della difesa e asseverato dalla citata Agenzia, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale, nel rispetto delle volumetrie esistenti. Decorsi i novanta giorni dalla citata richiesta, la destinazione d'uso degli immobili è riconvertita nel senso e nei termini richiesti dal Ministero della difesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle procedure di valorizzazione degli immobili militari di cui agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel caso di modificazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità indicate ai periodi terzo e quarto, la quota del 10 per cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera d del codice dell'ordinamento militare, è portata in incremento, in parti uguali, alle quote spettanti ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede la possibilità per l'Amministrazione della difesa di indire conferenze di servizi di carattere decisorio con i comuni, le provincie e le regioni interessate, ai fini dell'ottimale valorizzazione degli immobili militari, attraverso la modificazione della relativa destinazione d'uso da militare a civile, con conseguente variante allo strumento urbanistico.

Art.
Agenzia Industrie Difesa

1. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento, entro il 31 dicembre 2015, del processo di risanamento proficuamente in atto delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, i contributi di cui all'articolo 559 sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nel 2012, di euro 6.000.000 nel 2013 e di euro 4.000.000 nel 2014. Qualora il citato obiettivo non risultasse conseguito con il bilancio 2015 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della

legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell' Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare l'apporto delle professionalità indispensabili per lo sviluppo delle attività e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all' articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2015. ".

RELAZIONE TECNICA

La norma è volta, da una parte a prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti erogati dal Ministero della difesa in favore dell' Agenzia Industrie Difesa (AID), quantificati annualmente nella Tabella C allegata alla legge di stabilità, prevedendo la loro eliminazione a partire dall'anno 2015 e dall'altra a spostare a tale anno il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura. Nel contempo prevede che le unità produttive che non dovessero conseguire tale risultato nel nuovo termine siano soggette a chiusura, secondo le modalità disciplinate dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante " Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale", con contestuale ridimensionamento della stessa AID. In ultimo, reca l'autorizzazione per l'AID di continuare ad avvalersi, fino all'anno 2015, dello stesso personale qualificato già in servizio sulla base di contratti a tempo determinato, presupposto necessario perché l'impegnativa attività da porre in essere nei prossimi tre anni possa portare al conseguimento dell'obbiettivo dell'economica gestione nel nuovo termine fissato.

L'intervento si rende necessario per consentire la prosecuzione del virtuoso percorso di risanamento posto in essere dall'AID, specie negli ultimi tre anni, che non ha ancora potuto conseguire il citato obiettivo solo in ragione delle oggettive difficoltà di trasformare degli stabilimenti poco efficienti in unità produttive con capacità competitiva sul mercato, dovute all'esubero del personale ereditato rispetto alle capacità operative degli stabilimenti e all'obsolescenza degli impianti, difficoltà ora decisamente affrontate secondo un piano industriale predisposto dall'AID. Peraltro la stessa Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato riferito al 2010, oltre a porre in evidenza i risultati positivi conseguiti dall'AID, ha rilevato come i progetti di riconversione e potenziamento avviati non rendano ipotizzabile né conveniente la dismissione degli otto stabilimenti da essa gestiti che tuttora impiegano 1134 persone, il cui trattamento economico continuerebbe ad essere a carico del bilancio statale senza alcuna prospettiva di trasferimento sui bilanci delle unità produttive risanate.

Si tratta di stabilimenti che, peraltro, operano in settori tuttora di rilevante interesse non solo per le Forze armate (produzione munizionamento ed esplosivi, cantieristica navale, meccanica di precisione) ma anche a livello nazionale, come nel caso dello stabilimento farmaceutico di Firenze, e che sono ubicati in diverse Regioni. In particolare, gli otto stabilimenti produttivi militari sono dislocati nei Comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina).

L'esigenza dell'intervento si pone, quindi, sia in termini di funzionalità dello strumento militare, sia in quanto nell'attuale fase positiva del processo di risanamento delle unità produttive in questione la loro chiusura appare essere una scelta antieconomica e con pesanti ricadute sul piano sociale, per l'impatto occupazionale nei territori interessati.

In ultimo, si rileva che la norma in esame, specie tenuto conto del venire meno dei contributi a carico della Difesa a decorrere dal 2015, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come già verificato in occasione delle due precedenti disposizioni di proroga intervenute nel 2007 (articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) e nel 2008 (articolo 14, commi 5 e 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), che hanno prorogato, la prima al 2009 e la seconda al 2011, il termine entro cui le unità produttive dell'Agenzia avrebbero dovuto raggiungere la capacità di operare secondo criteri di economica gestione per evitare la definitiva chiusura, senza che fosse rilevata la necessità di quantificare nuovi o maggiori oneri o mancati risparmi. Viceversa, l'intervento proposto si pone, per le ragioni sopra esposte, come necessario in ragione dei rilevanti risvolti economici e sociali e dell'impatto occupazionale sui territori interessati che avrebbe un'eventuale chiusura definitiva degli stabilimenti dell'Agenzia.

Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali

Art.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, alla lettera g), primo periodo le parole: "legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: "da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni"; al terzo periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali"; al quarto periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali" e le parole "ufficio delle entrate del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle entrate".

b) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera h), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "del Ministro per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attività culturali" e le parole: "nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo: le parole: "previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali" sono soppresse; le parole: "dal Ministero per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero per i beni e le attività culturali"; le parole: "che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo" sono soppresse; al terzo periodo le parole da: "il Ministero per i beni culturali e ambientali" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni"; al quarto periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali";

all'articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente".

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), primo periodo, le parole: "decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: "da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni";

b) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: da "previo parere" fino a "all'entrata dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ". I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni";

c) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente".

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni

di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.”

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

6. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: “Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante.”

b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale.”

7. Nell'Elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate”, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato “Ministero per i beni e le attività e le attività culturali”, sono abrogate le seguenti parole: “Legge 30 marzo 1965, n. 340” nonché “Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrando nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25” sono sostituite dalle seguenti: “alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: “Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.”

9. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 e successive modificazioni, al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

11. All'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole “del personale di magistratura,” sono aggiunte le seguenti parole: “del personale del Ministero per i beni e le attività culturali impiegato nello svolgimento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale,”.

12. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:

a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei;

b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.

13. Dalle disposizioni recate dai commi da 1 a 11 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 12, pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Commi 1 e 2. (modifiche di semplificazione procedurale in materia di agevolazioni fiscali per i beni e le attività culturali).

Si tratta di proposte tutte a costo zero, che mirano a migliorare l'applicazione di istituti, ma che non hanno esplicitato appieno le loro potenzialità o perché le procedure applicative sono troppo complicate, o perché i cittadini e le imprese conoscono e usano poco questi benefici.

L'introduzione anche in questo caso dell'autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà costituisce una soluzione che contempera la volontà di semplificare e snellire gli adempimenti per ottenere gli sgravi fiscali con la necessaria tutela del bene culturale, garantita dal permanere dell'attività autorizzatoria prevista dal D.lgs. 42, e con la responsabilizzazione del dichiarante, garantita dai controlli previsti ex lege e dalle gravi conseguenze in caso di false dichiarazioni.

Per quanto riguarda il restauro e la manutenzione dei beni vincolati, si propone pertanto di alleggerire gli adempimenti burocratici connessi al procedimento di deducibilità fiscale, sostituendo la autorizzazione e la congruità di spesa con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'elenco delle spese effettivamente sostenute dal soggetto obbligato. Per questo istituto si prevede una forte semplificazione della procedura, con autocertificazione della necessità delle spese e della loro congruità, eliminando l'attuale certificazione congiunta del Soprintendente e dell'Agenzia delle entrate.

Naturalmente è fatta salva tutta l'attività autorizzatoria prevista dall'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i e le attività di controllo previste dal D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, si propone di semplificare la procedura con l'eliminazione del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e l'approvazione ministeriale della previsione di spesa e del conto consuntivo. Anche in questo caso si introduce il ricorso all'autocertificazione, con lo svolgimento di controlli a campione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda infine le agevolazioni previste rispettivamente dall'art. 15 T.U.I.R. lettera i) e art.100 T.U.I.R. lettera g), si propone di estendere la platea dei soggetti potenzialmente destinatari qualificando l'attività svolta non più esclusivamente bensì prevalentemente nel settore dello spettacolo.

Le proposte normative non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 3 (tax credit – cinema).

La proposta è volta a far sì che le somme equivalenti al minor utilizzo annuale delle risorse "tax credit" rispetto alla copertura fissata in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, minor utilizzo quantificabile in circa 25 milioni annui, confluiscono per legge nella quota FUS per le attività cinematografiche.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 4 (cedibilità del tax credit digitale).

La proposta normativa viene incontro alla scarsa, se non inesistente fruizione da parte di molte sale medio-piccole del tax credit digitale. Tali sale, detentrici di circa 1000–1500 schermi sui 3900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta (ex d.m. MEF n. 310/2000) di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 5 (abolizione del tax shelter cinema).

La norma introduttiva del tax shelter (bonus fiscale per reimpiego degli utili reinvestiti dall'industria cinematografica) non ha mai avuto pratica attuazione. Nella previsione originaria, il tax shelter avrebbe dovuto comportare un minore introito per lo Stato a regime di 15 milioni di euro; questo importo è poi confluito nella copertura complessiva di 90 milioni. La disposizione mira, dunque, a "liberare" risorse inutilmente "prenotate" a copertura di una misura priva di pratica attuazione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 6 (norma di interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di formazione dei restauratori; riforma e razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario del Ministero per gli interventi conservativi sui beni culturali).

La norma di cui alla lettera a) mira a mettere ordine e a calmierare la spesa in materia di intervento finanziario del Ministero per il sostegno ai privati onerati degli obblighi conservativi dei beni culturali (articoli 31 ss. del Codice). Essa intende creare la base giuridica per l'introduzione in sede amministrativa di una cabina di regia a livello centrale per il coordinamento e la pianificazione della concessione dei contributi, in conto capitale e in conto interessi, in modo da garantire la perequazione territoriale e le esigenze di compatibilità di bilancio, in relazione all'effettiva disponibilità annuale dei relativi fondi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La norma di cui alla lettera b) La disposizione chiarisce che l'attività di accreditamento disciplinata dal d.m. 87 del 2009 e svolta dalla Commissione interministeriale nominata ai sensi dell'articolo 5 di detto regolamento, può riguardare, oltre che corsi iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento (luglio 2009), anche corsi iniziati precedentemente, purché non ancora conclusi a tale data.

Infatti, vi sono alcune istituzioni formative (Centro regionale di Passariano del Friuli, Università di Torino a Venaria Reale, Università di Urbino, Napoli e Palermo) le quali hanno avviato corsi di formazione specifici, all'indomani dell'approvazione

dell'articolo 29 del Codice, tenendo conto degli obiettivi formativi, dei requisiti e dei livelli di qualità già concordati a livello tecnico e che sarebbero poi stati formalizzati con i d.m. 86 e 87 del 2009, e che hanno quindi avuto la possibilità di integrare eventuali carenze prima della conclusione dei corsi. Per contro, è stato possibile insediare la predetta Commissione soltanto all'inizio del 2011, allorché detti corsi erano in via di conclusione.

La disposizione di interpretazione si rende quindi necessaria per non penalizzare tali esperienze formative, consentendo alla Commissione di valutarle ai fini dell'accreditamento. Viene comunque esplicitato che anche gli allievi già diplomati o laureati, dovranno sottoporsi all'esame di Stato per acquisire la qualifica professionale abilitante.

Comma 7 (norma per facilitare le donazioni per i beni culturali).

La norma mira a eliminare il divieto di rassegna al Ministero di settore delle elargizioni liberali offerte dai privati per il restauro di beni culturali, con la conseguente creazione a livello centrale, presso il Ministero, di un apposito fondo per la cultura. Lo scopo è quello di consentire al Ministero, senza problemi, di ricevere le donazioni dei privati per finanziare restauri.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, atteso che, in mancanza, le donazioni non sono possibili, poiché lo Stato non è in grado di adempiere al modo che le condiziona (la effettiva destinazione al restauro).

Comma 8 (norma di interpretazione autentica diretta a chiarire che le assunzioni straordinarie disposte dal d.l. n. 34 del 2011 sono fatte salve).

La presente proposta normativa è volta a:

a) chiarire con una interpretazione autentica che le assunzioni straordinarie, in totale n. 168 unità di cui 20 funzionari per la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, sono fatte salve e pertanto avvengono in deroga anche ai tagli degli organici previsti dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) introdurre una necessaria disposizione normativa che autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità per le assunzioni di personale da destinare sul territorio nazionale alle funzioni di tutela del patrimonio culturale, a formare una graduatoria unica nazionale per le assunzioni di personale specificamente previste presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, considerato che per la regione Campania non vi sono graduatorie in corso di validità.

Tali assunzioni potranno contribuire ad assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e potranno concorrere altresì a far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese.

La proposta non comporta oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Comma 9 (norma per assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e per far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese)

Il Ministero per i beni e le attività culturali, pur in presenza di una esplicita autorizzazione a procedere ad assunzioni straordinarie, si troverebbe in concreto ad essere soggetto alle riduzioni di organico previste dalla normativa vigente che determinerebbero eccedenze di personale.

Le eccedenze di personale sopra delineate determinerebbero una situazione del tutto incoerente con la volontà del legislatore espressa nella citata disposizione legislativa che riconosce la necessità e l'urgenza di potenziare il personale in servizio, autorizzando espressamente questa Amministrazione a procedere alle assunzioni finalizzate ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, in particolare nell'area archeologica di Napoli e Pompei.

Si rappresenta che il Ministero per i beni e le attività culturali già ora, con il personale attualmente in servizio, assicura quotidianamente con enormi difficoltà lo svolgimento ordinario delle funzioni istituzionali di tutela, valorizzazione e fruizione dell'ingente e prestigioso patrimonio culturale nazionale.

A tale riguardo si segnala che l'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), che viene assicurata attualmente sino alle ore 19,00/20,00 tutti i giorni comprese le domeniche e le festività, è resa possibile solo attraverso un sistema di turnazioni che richiede necessariamente, per essere efficace e continuativo, l'impiego di un numero congruo di personale.

Peraltro tale numero è già ora al di sotto delle necessità, tanto da rendere necessario il superamento delle turnazioni festive che nell'anno sarebbero contrattualmente limitate al 50% delle feste. Si fa presente inoltre che la struttura occupazionale del Ministero è stata strettamente condizionata dalla immissione in servizio di numerose unità al momento dell'istituzione (1975) e quindi, per un fattore del tutto contingente ed estraneo a qualsiasi volontà o capacità organizzativa, per meri fattori anagrafici l'esodo sta diventando sempre più massiccio e porterà nell'immediato ad uno svuotamento di intere aree professionali.

In tale contesto del tutto peculiare, pertanto, gli obblighi di riduzione del personale sopra indicati sono destinati a provocare gravissime conseguenze sulla funzionalità degli uffici, sulle attività di tutela del patrimonio culturale e sugli orari di apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura.

Tali riduzioni infatti porteranno come conseguenza il drastico ridimensionamento dell'orario di apertura e, in alcuni casi, la chiusura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura, con conseguenti effetti negativi in termini di immagine per il Paese, con riflessi negativi per il turismo e per le attività allo stesso collegate e con mancati introiti per le entrate dello Stato.

Tutto questo accade in una fase che vede l'espansione del numero dei visitatori dei siti culturali statali, sia italiani che stranieri, con le evidenti ricadute positive sulle economie dei territori e delle città d'arte che vengono misurati e documentati anche da studi di settore. A fronte di una domanda in espansione si andrebbe dunque a ridurre l'offerta di servizi culturali di qualità, quali quelli erogati dal Ministero, che richiamano in Italia milioni di turisti i cui bisogni di accoglienza richiedono una maggiore disponibilità alle aperture dei musei, così come accade anche nelle più grandi istituzioni europee.

Si andrebbe inoltre a vanificare gli investimenti fatti per adeguare il sistema museale italiano ai più innovativi e sofisticati standard internazionali, con la contraddizione di aver realizzato straordinari interventi di adeguamento ed ampliamento dei più grandi musei del paese e di non poterli aprire al pubblico per mancanza di personale.

Per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale, è indispensabile poter contare su un turn over per il personale tecnico di alta professionalità, come quello che opera nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, per poter svolgere con efficienza ed efficacia, nella certezza dei tempi, i compiti connessi alla missione istituzionale e indicati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La norma proposta è volta, pertanto, ad assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, nonché a far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, come sopra ampiamente argomentato.

Comma 10 (norma per migliorare l'impiego e la valorizzazione dei beni culturali, anche mediante la partecipazione dei privati).

La proposta normativa mira a razionalizzare e rilanciare alcuni strumenti normativi già presenti nell'ordinamento giuridico diretti a consentire la concessione a privati – al fine del recupero e dell'utilizzo aperto alla fruizione pubblica anche indiretta – di beni culturali non utilizzati e richiedenti interventi onerosi di restauro e manutenzione. Si tratta di norme speciali modellate sull'esempio della finanza di progetto che dovrebbero essere rese operative mediante la creazione di un apposito help desk a livello centrale, anche con la collaborazione del Demanio, con il compito di fare rapidamente un censimento di tali beni, suscettibili di essere recuperati con un proficuo partenariato pubblico-privato, per poi procedere alla pubblicazione del relativo elenco, anche on line, al fine di stimolare le proposte e le offerte sia di soggetti imprenditoriali privati, sia di partnership pubblico-privato, secondo il paradigma procedurale del project financing.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 11 (norma interpretativa sulla natura di attività ispettiva delle funzioni di ispezione previste dall'art. 19 del codice dei beni culturali e del paesaggio).

La disposizione del comma 11 si rende necessaria al fine di assicurare, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, l'effettivo esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale italiano.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica posto che la copertura delle spese di missione è assicurata nell'ambito delle risorse ordinarie del Ministero per i beni e le attività culturali.

Comma 12 (norma di finanziamento aggiuntivo dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia della Crusca).

L'Accademia della Crusca e l'Accademia dei Lincei costituiscono le due più importanti e prestigiose Istituzioni culturali del Paese. Svolgono un ruolo essenziale di elaborazione culturale e di alta ricerca, nonché di rappresentanza al più alto livello culturale nei consessi internazionali. Assicurarne la continuità e la piena funzionalità è essenziale per lo sviluppo del sistema Paese. A tal fine si rende necessario, al fine di uscire da una condizione di precarietà e di endemica insufficienza di fondi, che mina in radice la capacità di produzione culturale di queste Istituzioni e ne compromette la stessa sopravvivenza, assicurare ad esse una fonte di finanziamento pubblico certa, adeguata e costante. A tanto provvede la norma in questione, la cui copertura economica – indicata nel comma 13 (due milioni di euro all'anno, di cui 1,3 milioni di euro in favore dell'Accademia dei Lincei e 700.000 euro in favore dell'Accademia della Crusca) - viene assicurata mediante utilizzo di una quota parte, a valere sul maggiore stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 34 del 2011, per un importo corrispondente.

Comma 13

Il comma 13 reca la clausola di invarianza finanziaria quanto ai commi da 1 a 11 e la copertura finanziaria per quanto concerne le disposizioni del comma 12 medesimo.

ACCELERAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
(Pacchetto Infrastrutture)

1 - Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di obiettivi di politica energetica e di infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento

Art.

(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di obiettivi di politica energetica e di infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3," sono sostituite dalle seguenti: "con gli obiettivi di politica energetica nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 3";

b) all'articolo 3:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono approvati, in coerenza con il Piano d'azione nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, gli obiettivi di politica energetica nazionale nel medio e lungo termine.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di

prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale di cui al comma 1 del presente articolo, di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e di garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato, con la medesima procedura, con cadenza almeno biennale, in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi stabiliti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate»;

2) al comma 3, le parole: "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«In caso di mancata espressione, da parte delle amministrazioni regionali, provinciali o comunali, entro il termine di due mesi dalla richiesta, dei pareri previsti per il rilascio degli atti autorizzativi o concessori relativi alle infrastrutture individuate ai sensi del comma 2, il parere si considera espresso in senso favorevole. Nei casi in cui, per il rilascio dell'atto autorizzativo o concessorio sia prevista l'intesa con la Regione interessata, l'intesa stessa si considera acquisita qualora entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo, non pervenga il motivato diniego da parte della regione. In caso di dissenso, si procede, entro i trenta giorni successivi, alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione o dalle Regioni interessate, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate.»;

4) al comma 5, le parole: "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2";

5) al comma 6, le parole: "agli obiettivi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità e ai requisiti di cui al comma 2";

6) al comma 7, le parole: "ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2";

7) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Obiettivi di politica energetica nazionale e infrastrutture necessarie ad assicurare il conseguimento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge n. 133/2008, che ha convertito in legge il Decreto Legge n. 112/2008, ha previsto che (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto) il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisca la «Strategia energetica nazionale» SEN, che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, gli obiettivi di diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

L'art. 5 del DL 34/2001, anche in seguito alle proposte referendarie in materia, ha abrogato le disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari ed ha riscritto la disciplina della SEN.

La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili i quesiti referendari anche relativamente ai commi 1 e 8 dell'art. 5 del citato DL 34/2011 in quanto "Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione (commi 1 ed 8 del citato art. 5) risultano, infatti, a seguito della riformulazione del quesito da parte dell'Ufficio centrale, unite da una medesima finalità: quella di essere strumentali a consentire, sia pure all'esito di «ulteriori evidenze scientifiche» sui profili relativi alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che non escluda espressamente l'utilizzazione di energia nucleare, ciò in contraddizione con l'intento perseguito dall'originaria richiesta referendaria, in particolare attraverso l'abrogazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 31 del 2010. Dunque, anche il quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l'inclusione dell'energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell'esito della consultazione referendaria".

Nel rispetto dell'esito dei referendum dello scorso 12 e 13 giugno, risulta necessario prevedere la predisposizione di un documento di politica energetica nazionale nel medio e nel lungo termine che individui, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione nazionale di idrocarburi, di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di CO₂ e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero.

Ciò al fine di garantire a tutti l'accesso all'energia in modo sicuro, economico ed ambientalmente sostenibile. La politica energetica nazionale deve rappresentare al contempo una opportunità fondamentale per contribuire allo sviluppo del Paese creando condizioni per attivare una serie di investimenti che possono costituire un volano per la modernizzazione ed il recupero della competitività nazionale.

La disposizione che modifica l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 ha lo scopo di introdurre una modalità semplificata di conseguimento degli atti autorizzativi o concessori relativi alle infrastrutture strategiche nazionali in coerenza con la riforma dell'articolo 20 della n. 241/1990 nel rispetto delle prerogative delle Regioni e degli enti locali.

Gli ulteriori commi contengono delle modifiche meramente formali per uniformare il testo del citato art. 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 alle novità normative introdotte dalla norma in esame.

2 - Infrastrutture petrolifere strategiche

Art.

(Infrastrutture petrolifere strategiche)

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono in ogni caso individuati quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali, come definiti dall'articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione inserisce una serie di infrastrutture energetiche, con specifico riferimento al settore petrolifero, all'interno delle infrastrutture e insediamenti strategici previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004 n. 239 (che a sua volta rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, con specifico riferimento alle procedure di autorizzazione degli impianti).

In tale contesto si prevede che le autorizzazioni siano rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, nel rispetto delle competenze in materia ambientale.

3 - Definizione dei limiti della piattaforma continentale, finalizzata a sbloccare investimenti offshore

Art.

(Definizione dei limiti della piattaforma continentale, finalizzata a sbloccare investimenti offshore)

1. L'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1.

1. In conformità con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'Accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, per piattaforma continentale, fermo restando l'articolo 4 della legge n. 689 del 1994, si intende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di fuori del mare territoriale, attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre, fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base, dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore da essa.

2. Fermo restando l'articolo 83 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, al fine di evitare la sovrapposizione tra la piattaforma continentale italiana e quella di uno Stato le cui coste siano adiacenti a quelle italiane o le fronteggino, la delimitazione della piattaforma continentale sarà effettuata tramite accordo internazionale con detto Stato, allo scopo di raggiungere un'equa soluzione.

3. Resta impregiudicata la delimitazione della piattaforma continentale determinata mediante accordi internazionali in materia già conclusi dall'Italia.

4. Fino all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 2, il limite esterno della piattaforma continentale italiana è fissato, a titolo provvisorio, mediante ricorso a principi equitativi, che tengano conto del criterio della proporzionalità, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, partendo dal tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato contiguo o frontista.

5. Nei casi di cui al comma 4, con uno o più decreti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i limiti esterni della piattaforma continentale italiana mediante elenchi di coordinate geografiche dei punti.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino, attraverso nuove più stringenti norme europee di sicurezza, sta registrando importanti incrementi di investimento in tutti i paesi. La piattaforma continentale italiana, in particolare nelle aree marine del Canale di Sicilia, presenta prospettive di sviluppo di infrastrutture di produzione di idrocarburi molto consistenti, che potrebbero consentire investimenti di alcune centinaia di milioni di euro in tempi brevi. La mancata definizione dei limiti di sovranità dell'Italia con altri stati rivieraschi, in particolare con Malta, impedisce la programmazione da parte delle imprese degli investimenti di ricerca e di sviluppo.

Con la norma proposta, sviluppata di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente, si definisce tale limite in base a criteri oggettivi e in conformità alle prassi internazionali in attesa di ratificare i conseguenti opportuni accordi con gli Stati frontisti.

4 - Accelerazione delle attività di smantellamento dei siti nucleari

Art.

(Accelerazione delle attività di smantellamento dei siti nucleari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le opere per le quali risulta prioritario l'ottenimento delle relative autorizzazioni, sulla base di criteri di efficienza e di riduzione dei tempi e dei costi nella realizzazione delle attività di smantellamento degli impianti.

2. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centoventi giorni dalla suddetta data. Su motivata richiesta dell'Autorità competente il termine può essere ulteriormente prorogato di novanta giorni.

3. Qualora, in assenza della richiesta di proroga di cui al secondo periodo del comma 2, entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo comma, le Autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi novanta giorni.

4. L'autorizzazione alla esecuzione delle opere, rilasciata ai sensi del comma 3, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, valgono quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatti salvi gli atti e procedimenti riguardanti la tutela dell'ambiente, la salute e la pubblica incolumità, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Le disposizioni del presente comma si applicano alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

All'articolo 2 vengono introdotte modifiche al decreto legislativo 230/95 semplificando le procedure di autorizzazione delle opere di smantellamento degli impianti nucleari in carico a SOGIN.

Al comma 1 viene data la possibilità alla Sogin di segnalare le priorità per le autorizzazioni dei progetti relativi alle attività di smantellamento

Al comma 2 si prevede il termine di approvazione da parte delle Autorità di controllo per progetti già presentati

Al comma 3 si prevede la procedura di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 articoli 14 ter e 14 quater semplificando la procedura di ottenimento delle autorizzazioni ai progetti di cui al comma 1 e 2.

Al comma 4 si introduce la prerogativa di utilità, indifferibilità e urgenza per i progetti di cui ai commi 1 e 2 con conseguente inglobamento delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione delle opere.

5 - Riduzione tariffe energetiche

Art.

(Riduzione delle tariffe energetiche)

1. Al fine di contribuire al contenimento dei costi sostenuti per le forniture di energia dai consumatori domestici e dalle imprese e al sostegno dei nuovi investimenti in infrastrutture, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito delle proprie competenze, verifica che i sistemi di remunerazione ed incentivazione delle attività di competenza di soggetti regolati risultino in linea con i valori medi, ove esistenti, praticati in ambito europeo per analoghe attività e che gli stessi rispondano a criteri di efficacia ed efficienza, rilevata anche tramite monitoraggio dell'uso delle infrastrutture realizzate, rispetto ad opere ed infrastrutture di interesse strategico, nell'ambito dell'attuazione dei Piani di sviluppo di cui agli articoli 16 e 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito della valutazione dei Piani di cui al comma 1, può adottare indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi di cui allo stesso comma.

3. Per esigenze di sicurezza del sistema elettrico e di riduzione degli oneri di sistema sui prezzi dell'energia elettrica, le Regioni e le Province autonome assicurano che i procedimenti e gli atti di loro competenza per autorizzare opere di sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica siano armonizzati e coerenti, anche in termini temporali, con il rilascio di autorizzazioni per impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.28 del 2001. A tale scopo, entro 90 giorni le regioni emanano specifici atti di indirizzo alle province, ove delegate allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.387/2002, e ai Comuni per l'applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui al decreto legislativo 28/2011.

4. Per le medesime esigenze richiamate al comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede entro novanta giorni ad aggiornare e rivedere la disciplina tecnica su dispacciamento e servizi di rete.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione in oggetto di contenere i costi sostenuti per le forniture di energia dai consumatori domestici e dalle imprese e di sostenere nuovi investimenti in infrastrutture.

A tal fine si demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di verificare che i sistemi di remunerazione ed incentivazione delle attività di competenza di soggetti regolati, in particolare per ciò che riguarda il servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas, risultino in linea con i valori medi, ove esistenti, praticati in ambito europeo per analoghe attività e che gli stessi rispondano a criteri di efficacia ed efficienza, rilevata anche tramite monitoraggio dell'uso delle infrastrutture realizzate, rispetto ad opere ed infrastrutture di interesse strategico, nell'ambito dell'attuazione dei Piani di sviluppo di cui agli articoli 16 e 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.

Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito della valutazione dei Piani di cui al comma 1, può adottare indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi di cui allo stesso comma.

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, le opere di sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica devono essere autorizzate in regime concorrente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico e di ridurre gli oneri di sistema sui prezzi dell'energia elettrica, la disposizione in esame prevede che le Regioni e le Province autonome debbano assicurare che i procedimenti e gli atti di loro competenza per autorizzare le citate opere siano armonizzati e coerenti, anche in termini temporali, con il rilascio di autorizzazioni per impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.28 del 2001. A tale scopo, entro 90 giorni le regioni emanano specifici atti di indirizzo alle province, ove delegate allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.387/2002, e ai Comuni per l'applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui al decreto legislativo 28/2011.

Per le medesime esigenze richiamate al comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede entro novanta giorni ad aggiornare e rivedere la disciplina tecnica su dispacciamento e servizi di rete.

Art.

Interventi a sostegno della efficienza energetica

1. Le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, 296, e successive modifiche e integrazioni si applicano anche alle spese sostenute dal 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2014, nella misura e nel rispetto di quanto previsto in tabella A.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, continuano ad applicarsi, per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui allo stesso comma 1, i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1, commi 349 e 360, della legge 27 dicembre 2006, 296, dell'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 29, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma riguarda la proroga di un sistema di detrazioni fiscali a favore degli interventi di efficienza energetica su edifici, relativamente alle spese sostenute dai contribuenti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.

La misura ha degli effetti positivi rilevanti e diretti sia sulla strategia energetico-ambientale, tesa alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni connesse alla produzione di energia, sia sulla crescita produttiva ed occupazionale.

Sotto il primo profilo, la promozione dell'efficienza energetica si conferma infatti il modo più economico e sostenibile per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO₂ e diversificazione verso le fonti rinnovabili.

Raggiungere gli stessi obiettivi attraverso la crescita della produzione da fonti rinnovabili è molto più costoso e richiede incentivi pubblici (soprattutto per alcune tecnologie del settore elettrico) decisamente più onerosi, a carico delle bollette elettriche. Dunque, sostenere il risparmio energetico negli usi finali di energia, segnatamente del settore residenziale, rappresenta lo strumento più virtuoso per raggiungere gli stessi risultati.

Sotto il secondo profilo, le ricadute sul sistema economico (in termini di occupazione, produzione e innovazione sono molto rilevanti), tenuto conto della posizione di eccellenza dell'industria italiana di settore e del carattere "anti ciclico" che tutti i settori della cd. green economy hanno dimostrato in questi anni di avere.

La proroga delle detrazioni per un triennio avrebbe quindi il merito di fornire una prospettiva stabile all'industria manifatturiera di settore, favorire nuovi investimenti e innovazione tecnologica, mantenere l'industria italiana in posizione di qualità.

Le attuali detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico – introdotte per la prima volta dalla legge finanziaria per il 2007 – verrebbero a scadere al 31.12.2011 e coprono interventi su edifici, come sostituzione di caldaie e infissi, installazione di pannelli solari per acqua calda, isolamento di tetti e pareti, coperture termiche.

Per questi interventi, è possibile detrarre la spesa sostenuta in dieci rate (per gli interventi eseguiti prima del 2011, era cinque rate), fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di intervento.

La nuova proposta normativa contiene degli elementi di continuità, utili a dare immediato slancio al settore, ma anche elementi di innovazione, in modo da contenere il costo della misura:

- si considerano ammessi gli stessi interventi oggi oggetto di detrazione, in modo da fare riferimento ai decreti di attuazione tecnica già emanati e non provocare discontinuità o blocchi;
- la percentuale massima della detrazione scenderebbe dal 55% al 52% dal 2012, per effetto delle riduzioni lineari introdotte dal decreto-legge 98/2011 come anticipate dal decreto-legge 138/2011;
- la percentuale della detrazione ammessa sarebbe differenziata per tipo di interventi, a seconda del grado di complessità e della riduzione dei costi delle tecnologia registrata in questi anni, scendendo in alcuni casi al 41% (ossia, solo poco più elevata della detrazione del 36% prevista per le "normali" ristrutturazioni edilizie);
- sono stati introdotti parametri di spesa specifica, prima non previsti (non più di tot €/m² di pannello solare, non più di tot €/kW della caldaia, ecc.), in modo da rendere la misura più efficiente.

Una stima dei costi diretti e dei benefici, diretti ed indiretti, è possibile sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio degli anni trascorsi.

I principali risultati del meccanismo fino a tutto il 31 dicembre 2010 (per l'anno 2011 i dati non sono ancora disponibili) sono:

- un numero totale di interventi complessivamente eseguiti pari a circa 1.000.000;
- una riduzione del gettito fiscale diretto di circa 7 miliardi di euro, da distribuire nel periodo 2008-15, ossia in otto anni (una media inferiore a un miliardo l'anno);
- un'ulteriore riduzione di gettito di 1,3 miliardi di euro di imposte sui prodotti energetici "evitati", sempre distribuita nel periodo 2008-15;
- un investimento complessivo sostenuto da imprese e famiglie di quasi 13 miliardi di euro, con un risparmio energetico di circa 7.000 GWh/anno "persistente", vale a dire che si mantiene tale per qualche decennio.

A fronte di questo onere complessivo lordo di 8,3 miliardi, sono state stimate maggiori entrate erariali per circa 6 miliardi di euro nello stesso periodo 2008-15, conseguenti a IVA, imposte sui redditi (53.000 addetti nel solo anno 2008) e emersione del "nero". Dunque, l'onere effettivo delle detrazioni 55% per gli interventi eseguiti nel periodo 2007-2010 è stimato in 2,3 miliardi di euro, distribuito negli anni 2008-15, ossia meno di 300 milioni di euro all'anno.

Nella nuova proposta, per effetto delle riduzioni lineari, della modulazione della percentuale di detrazione e dei nuovi parametri di costo specifico ammissibile e ipotizzando un trend di interventi simile all'attuale, l'onere sarebbe contenuto in circa 150 milioni di euro/anno.

Art.

Modalità di determinazione dei limiti dei campi elettromagnetici

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. XX in materia di semplificazione amministrativa e fermo quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n.36, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" è modificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) alle apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, non sono applicabili i limiti di esposizione definiti per gli impianti radioelettrici fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi;
- b) i valori di attenzione di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nella tabella 2 all'allegato B del Decreto, sono intesi come valori misurati all'interno degli edifici, ovvero calcolati tenendo conto della attenuazione introdotta dalle pareti secondo le vigenti norme CEI. Pertanto, alle pertinenze esterne degli edifici, quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari, non si applicano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B;
- c) gli obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione dei campi elettromagnetici calcolati all'aperto nelle aree intensamente frequentate e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere intesi come media statistica giornaliera, calcolati sulla base della potenza media irradiata dagli impianti nell'arco delle 24 ore su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano;
- d) le tecniche di misurazione da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione e con i valori di attenzione previsti dal decreto sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e sue successive evoluzioni e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;
- e) le tecniche di calcolo previsionale da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione, con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 e sue successive evoluzioni, prevedendo l'uso dei coefficienti correttivi ivi definiti ed il loro aggiornamento al fine di consentire il calcolo della media statistica giornaliera.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il settore delle telecomunicazioni è caratterizzato da un'elevata propensione all'innovazione tecnologica in grado di creare nuovi prodotti e servizi, soddisfare nuove esigenze ed incrementare la produttività delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

In tal senso, il futuro prossimo dovrebbe svilupparsi su tre direttrici tra loro parallele:

una crescente domanda di accesso in mobilità al mondo delle informazioni e dell'intrattenimento (internet ovunque);

una crescente richiesta di accesso ad internet da parte dei cittadini anche meno informatizzati (internet per tutti);

un aumento della domanda di velocità di accesso da parte della popolazione e delle imprese già informatizzate (servizi multimediali a banda ultra larga).

Tra le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico saranno presenti servizi per le aziende e le pubbliche amministrazioni che consentiranno di usare le tele-presenza favorendo il telelavoro, la telemedicina, l'e-commerce etc .. a tutto vantaggio di un sensibile aumento della produttività e della qualità della vita.

Tali servizi richiederanno però grandi capacità trasmissive con la conseguente necessità di potenziare ed aggiornare le reti di comunicazione elettronica del Paese favorendo una nuova stagione di sviluppo delle telecomunicazioni mobili, anche nell'ottica dello sviluppo delle reti di quarta generazione o LTE (Long Term Evolution), le cui prestazioni saranno di gran lunga superiori a quelle attuali.

Le reti di quarta generazione (LTE) consentiranno, infatti, un deciso salto di qualità nel settore delle telecomunicazioni che, oltre a rappresentare un comparto improntato da una notevole propensione all'innovazione tecnologica, risulta essere ancora oggi un settore

capace di convogliare investimenti notevolissimi a tutto vantaggio del sistema Paese come peraltro recentemente dimostrato nel corso dell'asta per l'assegnazione delle frequenze per la tecnologia 4G.

L'asta per le frequenze evidenzia, inoltre, che nonostante la grave crisi economica globale tale settore intende concretamente portare a compimento una nuova fase di investimento infrastrutturale nel settore delle TIC di cui il Paese ha urgentemente bisogno.

La necessità di favorire gli investimenti nel settore è stata avvertita sia dal legislatore comunitario (direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE) che da quello nazionale (D. Lgs. n. 259/2003 recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche") che, da ultimo, è intervenuto con ulteriori norme volte a semplificare le procedure autorizzatorie per alcune tipologie di impianti (art. 87 bis D. Lgs n. 259/03 ed art. 35 Decreto legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011).

Per completare quest'opera di semplificazione normativa si rende, altresì, necessario un intervento che consenta di aggiornare e chiarire alcuni aspetti del DPCM 8 luglio 2003, recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici (legge n. 36/2001), mettendo a frutto il patrimonio di esperienze maturate in quasi un decennio da parte delle Arpa, della Fondazione Ugo Bordoni, dell'ISPRA e del CEL.

Attraverso l'introduzione di metodiche di misurazione univoche e di riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio.

Inoltre, appare opportuno introdurre, in questa tematica caratterizzata da una costante e frenetica evoluzione tecnologica, una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando la indicazione dei valori limite in capo all'organo politico amministrativo.

Sarebbe, quindi, opportuno intervenire, con la massima urgenza, sul citato DPCM, senza rivedere l'intero impianto normativo, al fine di puntualizzare e specificare, più razionalmente, il campo di applicazione del "valore di attenzione" e dell'"obiettivo di qualità".

In particolare, il valore di attenzione dovrebbe essere applicato, come originariamente previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36, esclusivamente nelle aree adibite a "permanenze prolungate", mentre la tutela della popolazione sia nelle aree all'aperto intensamente frequentate che nelle pertinenze all'aperto degli edifici, sarebbe garantita attraverso gli "obiettivi di qualità".

In particolare la disposizione proposta, anche nell'ottica della semplificazione normativa, mira a chiarire la non applicabilità dei limiti definiti per le stazioni radio base agli apparati terminali per telecomunicazioni, quali ad esempio i telefoni cellulari, già regolati da specifica Direttiva europea (1995/5/CE), e armonizzare la terminologia con quella utilizzata nel Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rendere il valore di attenzione applicabile nelle aree dove effettivamente la popolazione vive e lavora; valutare l'obiettivo di qualità non come un altro limite, ma come un valore da perseguire attraverso l'incentivazione di quelle tecnologie oggi disponibili che non trasmettono sempre alla massima potenza.